


PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNE DI PIOZZANO



PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)

Norme Tecniche d'Attuazione

Modificate a seguito dell'intesa

(atto G.P. del 11 marzo 2009 n. 109)

Marzo 2009

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	4
CAPO I	PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE	4
ART. 1	CONTENUTI GENERALI	4
ART. 2	QUADRO CONOSCITIVO (QC)	5
ART. 3	VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE (VALSAT) 6	
ART. 4	PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)	7
ART. 5	REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE).....	8
ART. 6	PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)	9
TITOLO II	SISTEMI E AMBITI DEL TERRITORIO	11
CAPO II	CONTENUTI STRATEGICI	11
ART. 7	SISTEMA AMBIENTALE	11
ART. 8	PIANIFICAZIONE DEGLI AMBITI INTERESSATI DAI RISCHI NATURALI 11	
ART. 9	SISTEMA INSEDIATIVO	12
ART. 10	SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ.....	12
ART. 11	TERRITORIO URBANIZZATO, URBANIZZABILE E RURALE	13
CAPO III	SISTEMA INSEDIATIVO STORICO.....	14
ART. 12	INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO	14
ART. 13	CENTRI STORICI.....	14
ART. 14	INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE STORICI DEL TERRITORIO RURALE 15	
ART. 15	EDIFICI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO	16
ART. 16	EDIFICI DI PREGIO STORICO-CULTURALE E TESTIMONIALE ..	17
CAPO IV	SISTEMA DEL TERRITORIO URBANO.....	17
ART. 17	AMBITI URBANI CONSOLIDATI RESIDENZIALI.....	17
ART. 18	AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI	18
ART. 19	AMBITI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE	20
ART. 20	AMBITI PER NUOVE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.....	21
ART. 21	AMBITO DI VALORE NATURALE DI PROGETTO - POLVERIERA.22	
CAPO V	SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE	23
ART. 22	OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE NEL TERRITORIO RURALE	23

ART. 23	AMBITI AGRICOLI NORMALI	24
ART. 24	AMBITI DI VALORE NATURALE ED AMBIENTALE	25
ART. 25	AMBITI AGRICOLI DI RILIEVO PAESAGGISTICO	25
ART. 26	AMBITI AGRICOLI A VOCAZIONE PRODUTTIVA	26
ART. 27	EDIFICI AGRICOLI NON PIÙ DESTINATI ALL'AGRICOLTURA ...	27
CAPO VI	SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI.....	29
ART. 28	INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI.....	29
ART. 29	ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI	30
ART. 30	CONCORSO NELLA REALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E PEREQUAZIONE URBANISTICA	31
TITOLO III	LIMITI E VINCOLI ALLE TRASFORMAZIONI	33
ART. 31	VINCOLI SOVRAORDINATI	33
ART. 32	LIMITI DERIVANTI DAI CARATTERI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI.....	34
ALLEGATO 1	- DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO E FASCE FLUVIALI	35
APPENDICE	ALLE NTA DEL PSC - NORME TECNICHE PTCP.....	52

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

ART. 1 CONTENUTI GENERALI

- 1.1. La pianificazione urbanistica comunale ed in particolare il Piano Strutturale Comunale (PSC) si conformano agli obiettivi generali di seguito elencati, ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 20 del 2000:
 - 1.1.1. promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;
 - 1.1.2. assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;
 - 1.1.3. migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;
 - 1.1.4. ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti;
 - 1.1.5. promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente;
 - 1.1.6. prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione.
- 1.2. La pianificazione urbanistica comunale ed in particolare il Piano Strutturale Comunale (PSC) si sviluppano attraverso le azioni di seguito elencate, ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 20 del 2000:
 - 1.2.1. l'individuazione degli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale, di tutela e riequilibrio del territorio che si intendono perseguire;
 - 1.2.2. la formazione di un quadro conoscitivo;
 - 1.2.3. la determinazione delle azioni idonee alla realizzazione degli obiettivi individuati;
 - 1.2.4. la regolamentazione degli interventi e la programmazione della loro attuazione;
 - 1.2.5. il monitoraggio e il bilancio degli effetti sul territorio conseguenti all'attuazione del piano urbanistico comunale.

- 1.3. Sono elementi costitutivi e strumenti della pianificazione urbanistica comunale, ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 2000:
- 1.3.1. il Quadro conoscitivo (QC), di cui all'ART. 2 delle presenti norme;
 - 1.3.2. la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT), di cui all'ART. 3 delle presenti norme;
 - 1.3.3. Il Piano Strutturale Comunale (PSC), di cui all'ART. 4 delle presenti norme;
 - 1.3.4. il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), di cui all'ART. 5 delle presenti norme;
 - 1.3.5. il Piano Operativo Comunale (POC), di cui all'ART. 6 delle presenti norme.

ART. 2 QUADRO CONOSCITIVO (QC)

- 2.1. Il Quadro Conoscitivo (QC), ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 20 del 2000, provvede alla organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e costituisce riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano urbanistico comunale e per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT), di cui al successivo ART. 3 delle presenti norme.
- 2.2. Il Quadro Conoscitivo (QC) del piano urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 20 del 2000, ha riguardo:
- 2.2.1. alle dinamiche dei processi di sviluppo economico e sociale;
 - 2.2.2. agli aspetti fisici e morfologici;
 - 2.2.3. ai valori paesaggistici, culturali e naturalistici;
 - 2.2.4. ai sistemi ambientale, insediativo e infrastrutturale;
 - 2.2.5. all'utilizzazione dei suoli ed allo stato della pianificazione;
 - 2.2.6. alle prescrizioni e ai vincoli territoriali derivanti dalla normativa, dagli strumenti di pianificazione vigenti, da quelli in salvaguardia e dai provvedimenti amministrativi, in particolare a quanto specificato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Piacenza vigente.
- 2.3. Tutte le amministrazioni pubbliche che svolgono tra i propri compiti istituzionali funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente concorrono all'integrazione e implementazione del Quadro Conoscitivo (QC) del territorio comunale, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 20 del 2000.

- 2.4. Gli elaborati che costituiscono il Quadro Conoscitivo (QC) della pianificazione urbanistica comunale sono **elementi costitutivi del PSC.** **Essi sono** i seguenti:
- 2.4.1. Elaborato A - Relazione illustrativa e allegati
 - 2.4.2. Elaborato B1 - Sistema naturale: idrologia e vegetazione
 - 2.4.3. Elaborato B2 . Unità di paesaggio ed elementi di geomorfologia
 - 2.4.4. Elaborato C1 e bis- Sistema storico e rurale
 - 2.4.5. Elaborato C2 e bis - Sistema del territorio urbanizzato
 - 2.4.6. Elaborato C3 -Impianti e reti tecnologiche
 - 2.4.7. Elaborato C4 e bis- Servizi e attrezzature pubbliche
 - 2.4.8. Elaborato C5 - Sistema viabilistico e della mobilità
 - 2.4.9. Elaborato C6 - Sistema territoriale non urbanizzato
 - 2.4.10. Elaborato D1 - Vincoli sovraordinati
 - 2.4.11. Elaborato D2 e bis- Stato di attuazione del PRG
 - 2.4.12. Elaborato G - Carta geolitologica con elementi idrogeologici
 - 2.4.13. Allegato 1 - Studio del Verde
 - 2.4.14. Elaborato V1 - Vegetazione tutela
 - 2.4.15. Elaborato V2 - Grado di copertura
 - 2.4.16. Elaborato V3 - Tipologia soprasuolo
 - 2.4.17. Elaborato V4 - Grado di mescolanza e identificativo vegetazione
 - 2.4.18. Allegato 5 - Rilievo forografico, Schedatura degli edifici rurali e nel caso di edifici tutelati parte 1 e 2
- 2.5. Costituiscono parte introduttiva al Piano Strutturale Comunale (PSC), di cui all'articolo ART. 4 delle presenti norme, i seguenti elaborati:
- 2.5.1. Relazione del Documento di Piano
 - 2.5.2. Elaborato DP - Indirizzi progettuali preliminari

ART. 3 VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE (VALSAT)

- 3.1. La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) valuta preventivamente la sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dall'attuazione del piano urbanistico comunale, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria, come specificato dall'articolo 5 della Legge Regionale n. 20 del 2000.

- 3.2. Il Comune provvede inoltre al monitoraggio dell'attuazione del proprio piano urbanistico comunale e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento dello stesso, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 20 del 2000. Prima della adozione del POC sarà elaborato un piano di monitoraggio secondo un set d'indicatori che sarà preventivamente definito con la Provincia.
- 3.3. Gli esiti della VALSAT, illustrati nel documento allegato, costituiscono parte integrante del piano approvato.

ART. 4 PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)

- 4.1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale, con riguardo a tutto il territorio comunale, ai sensi dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 20 del 2000.
- 4.2. Il PSC in particolare, ai sensi dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 20 del 2000:
 - 4.2.1. valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità, come specificato nei successivi articoli delle presenti norme;
 - 4.2.2. fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili, come specificato nei successivi articoli delle presenti norme;
 - 4.2.3. individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione, come specificato nei successivi articoli delle presenti norme;
 - 4.2.4. classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale, come specificato nei successivi articoli delle presenti norme;
 - 4.2.5. individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000 e definisce le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali, come specificato nei successivi articoli delle presenti norme;
 - 4.2.6. definisce le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, come specificato nei successivi articoli delle presenti norme;
- 4.3. Il PSC si conforma alle prescrizioni e ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nei piani territoriali sovraordinati, in particolare nel PTCP di Piacenza vigente, come specificato dall'articolo 28 della Legge Regionale n. 20 del 2000,.

- 4.4. Gli elaborati che costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC) sono, oltre alle presenti norme, i seguenti:
- 4.4.1. Elaborato PSC1 – Aspetti strutturanti (scala 1:10000)
 - 4.4.2. Elaborato PSC1.1 – Aspetti strutturanti (scala 1:5000)
 - 4.4.3. Elaborato PSC1.2 – Aspetti strutturanti (scala 1:5000)
 - 4.4.4. Elaborato PSC1.3 – Aspetti strutturanti (scala 1:5000)
 - 4.4.5. Elaborato PSC1.4 – Aspetti strutturanti (scala 1: 5000)
 - 4.4.6. Elaborato PSC2 – Aspetti condizionanti (scala 1:10000)
 - 4.4.7. Elaborato PSC2.1 – Aspetti condizionanti (scala 1:5000)
 - 4.4.8. Elaborato PSC2.2 – Aspetti condizionanti (scala 1:5000)
 - 4.4.9. Elaborato PSC2.3 – Aspetti condizionanti (scala 1:5000)
 - 4.4.10. Elaborato PSC2.4 – Aspetti condizionanti (scala 1: 5000)
 - 4.4.11. Relazione Geologica
 - 4.4.12. Carta Geologica
 - 4.4.13. Carta Geomorfologica
 - 4.4.14. Carta Idrogeologica
 - 4.4.15. Carta di sintesi del Rischio sismico locale
 - 4.4.16. Carta del dissesto (stato della pianificazione sovraordinata)
 - 4.4.17. Carta del dissesto (aggiornamento quadro conoscitivo)
 - 4.4.18. Carta delle fasce fluviali.

ART. 5 REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE)

- 5.1. Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) contiene la disciplina generale e specifica degli interventi di trasformazione, con l'eccezione di quella relativa agli ambiti di riqualificazione e per nuovi insediamenti assegnata al POC, in conformità alle previsioni e alle presenti norme del PSC, come specificato dall'articolo 29 della Legge Regionale n. 20 del 2000.
- 5.2. Il RUE, ai sensi dell'articolo 29 ed in coerenza all'Allegato della Legge Regionale n. 20 del 2000, provvede inoltre a:
- 5.2.1. specificare la configurazione topografica delle infrastrutture ed attrezzature esistenti di rilievo territoriale individuate dal PSC;
 - 5.2.2. individuare e definire topograficamente le dotazioni ecologiche e territoriali esistenti di livello comunale nel territorio urbanizzato ed in quello rurale, in coerenza alle indicazioni del PSC;

- 5.2.3. specificare topograficamente gli ambiti individuati dal PSC nel territorio urbanizzato ed in quello rurale ed articolare gli stessi in aree e normative di intervento sulla base di specifiche destinazioni e delle tipologie insediative esistenti;
- 5.2.4. individuare, nell'intero territorio comunale, gli immobili di valore storico testimoniale e specificare per ciascuno di essi la categoria degli interventi di recupero ammissibili.

ART. 6 PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)

- 6.1. Il Piano Operativo Comunale (POC) individua gli interventi negli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti da realizzare nell'arco temporale di cinque anni e ne disciplina gli interventi, in coerenza alle presenti norme di applicazione del PSC, come specificato dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 20 del 2000.
- 6.2. Il POC, ai sensi dell'articolo 30 e in coerenza all'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000, provvede inoltre a:
 - 6.2.1. individuare le aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 32 del 1998;
 - 6.2.2. specificare ed articolare le dotazioni complessive di attrezzature e spazi collettivi fissati dal PSC;
 - 6.2.3. individuare e definire topograficamente le nuove dotazioni ecologiche e territoriali in coerenza alle indicazioni del PSC
 - 6.2.4. specificare la configurazione topografica delle nuove infrastrutture ed attrezzature di rilievo territoriale individuate dal PSC;
 - 6.2.5. specificare topograficamente le aree per gli interventi di cui al comma 6.1, provvedendo a perfezionare, ove occorra, la delimitazione degli ambiti in adeguamento a: effettiva configurazione fisica e naturale dello stato di fatto dei luoghi; delimitazioni e partiture delle basi cartografiche; infrastrutture ed attrezzature esistenti e previste; assetto progettuale previsto dal POC, previa verifica che l'eventuale incremento di Superficie territoriale non ecceda il 10% di quella definita dal PSC, da introdurre attraverso specifica variante al POC;
 - 6.2.6. modificare, ove occorra, la capacità insediativa prevista dal PSC nel rispetto di entrambe le seguenti condizioni: l'eventuale incremento sia contenuto nel limite del 10%, e sia introdotto attraverso specifica variante al POC; l'intervento preveda un aumento delle aree per dotazioni territoriali, previste dal PSC per lo specifico ambito, non inferiore alla percentuale di incremento della capacità insediativa proposta dal POC;

- 6.2.7. individuare eventuali ulteriori sub-ambiti all'interno degli ambiti del territorio urbanizzato individuati dal PSC, da sottoporre a Piano Urbanistico Attuativo (PUA).

TITOLO II SISTEMI E AMBITI DEL TERRITORIO

CAPO II CONTENUTI STRATEGICI

ART. 7 SISTEMA AMBIENTALE

- 7.1. Il PSC accerta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali presenti sul territorio comunale sulla base del Quadro Conoscitivo (QC), dettando le norme per la loro salvaguardia ed individuando gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare, in conformità alle previsioni del PTCP e come specificato nei successivi articoli delle presenti norme di PSC, ai sensi dell'art. A-1 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000.

ART. 8 PIANIFICAZIONE DEGLI AMBITI INTERESSATI DAI RISCHI NATURALI

- 8.1. Il PSC approfondisce ed integra i contenuti del PTCP, definendo le azioni volte ad eliminare o ridurre il livello del rischio negli insediamenti esistenti, ai sensi dell'articolo A2 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000.
- 8.2. Il PSC provvede inoltre a dettare la disciplina generale degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico ricomprese nei perimetri urbanizzati, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 150 della Legge Regionale n.3 del 1999, ai sensi dell'art. A-2 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000.
- 8.3. Per quanto attiene alla individuazione e delimitazione delle aree interessate da dissesto idraulico e idrogeologico, il presente PSC recepisce integralmente la disciplina attualmente in vigore in base al PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e al PTCP di Piacenza.
- 8.4. Per quanto attiene alle limitazioni per le attività di trasformazione e d'uso del suolo, nonché la definizione delle aree nelle quali sono vietate le nuove costruzioni e il cambio di destinazione d'uso che aumentino l'esposizione al rischio, derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico, si dovrà fare riferimento all'allegato 2 ed alle relative norme che costituiscono parte integrante del presente PSC. Nel caso di area ricadente in entrambi i sistemi vincolistici di cui sopra si dovranno applicare le prescrizioni più restrittive fra quelle indicate nelle relative norme. Diversamente nel caso di area assoggettata ad uno solo dei due sistemi vincolistici si applicherà la sola norma del sistema interessato.
- 8.5. Per quanto attiene alle limitazioni per le attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalla individuazione e delimitazione delle fasce fluviali, si dovrà fare riferimento all'allegato 3 ed alle relative norme che costituiscono parte integrante del PSC, in conformità alla Direttiva Regionale n. 126 del 2002.

ART. 9 SISTEMA INSEDIATIVO

- 9.1. Il PSC individua il sistema insediativo, ai sensi dell'articolo A4 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000:
- 9.1.1. per definirne l'assetto fisico e funzionale, con riguardo alle diverse destinazioni in essere ed alle opportunità di sviluppo previste;
 - 9.1.2. per migliorarne la funzionalità complessiva, garantendo una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività.
- 9.2. Il PSC delimita gli ambiti del territorio comunale caratterizzati da differenti politiche di intervento e valorizzazione e da diversi assetti funzionali ed urbanistici, anche in attuazione delle direttive e degli indirizzi del PTCP. Il piano stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per ciascun ambito con riferimento ai fabbisogni locali ed alle previsioni del PTCP, come specificato nei successivi articoli delle presenti norme di PSC, ai sensi dell'articolo A4 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000.

ART. 10 SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

- 10.1. Il PSC concorre alla predisposizione e attuazione del sistema delle infrastrutture per la mobilità, raccordandosi con la pianificazione di settore prevista dalla legislazione nazionale e regionale in materia ai sensi dell'articolo A5 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000.
- 10.2. Il PSC recepisce le previsioni della pianificazione e programmazione sovraordinata, in particolare del PTCP di Piacenza, e provvede alla definizione, ai sensi dell'articolo A5 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000:
- 10.2.1. della rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza;
 - 10.2.2. delle prestazioni che le infrastrutture devono possedere, in termini di sicurezza, di geometria e sezione dei tracciati.
- 10.3. Il PSC individua la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità nell'Elaborato C5 - Sistema viabilistico e della mobilità del Quadro Conoscitivo (QC). La specificazione topografica e la delimitazione delle relative aree di pertinenza è affidata al RUE per l'esistente e al POC per le nuove previsioni. Le caratteristiche minime di geometria e sezione dei tracciati devono rispettare quanto specificato nel Decreto Ministeriale del 5 novembre 2001 e sono specificate dal RUE.
- 10.4. Il PSC provvede inoltre alla definizione delle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, nell'osservanza della disciplina vigente, ai sensi dell'art. A-5 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000. Le fasce di rispetto stradale sono individuate ai sensi del vigente Codice

della Strada, nell'_Elaborato PSC2 - Aspetti condizionanti (scala 1:10000) e negli elaborati di cui PSC 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (scala 1:5000). Ai fini dell'applicazione dei rispetti stradali, il perimetro del centro abitato è definito nel PSC, come perimetro comprendente l'insieme di edifici, ovvero il un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. I perimetri dei centri abitati all'interno del territorio comunale sono individuati nella cartografica di PSC sopraindicata.

- 10.5. Il PSC conferma inoltre nelle tavole PSC 2 , 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 le strade panoramiche individuate dal PTCP di Piacenza, per le quali, al di fuori del territorio urbanizzato individuato dal PSC, ai sensi dell'articolo 30 delle norme di PTCP stesso:
- 10.5.1. vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va esclusa l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica, sul lato a favore di veduta o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta;
 - 10.5.2. le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici significativi, non possono essere soppresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
 - 10.5.3. vanno evitate le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico-turistico e paesaggistico ambientale.
 - 10.5.4. devono essere promossi gli interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature informative o di supporto quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta, come specificato dal RUE.
- 10.6. La specificazione delle infrastrutture che necessitano della realizzazione di fasce di ambientazione, costituite dalle aree di pertinenza, destinate alla realizzazione di attrezzature o manufatti ovvero di interventi di piantumazione o rinaturazione, al fine della mitigazione o compensazione degli impatti delle infrastrutture sul territorio circostante e sull'ambiente è affidata al RUE per l'esistente e al POC per le nuove previsioni.

ART. 11 TERRITORIO URBANIZZATO, URBANIZZABILE E RURALE

- 11.1. Il PSC, ai sensi dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 20 del 2000 e dell'articolo 4.2.4 delle presenti norme, classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale, come individuato nell'_Elaborato PSC1 - Aspetti strutturanti (scala 1:10000) delle presenti norme.

- 11.2. Il PSC individua il territorio urbanizzato e la sua articolazione in ambiti sulla base delle specifiche caratteristiche urbanistiche e funzionali e degli obiettivi di consolidamento e di riqualificazione, considerando in particolare le parti del territorio già urbanizzate e intercluse;
- 11.3. Il PSC individua il territorio urbanizzabile e la sua articolazione in ambiti stabilendone i limiti dimensionali e funzionali, le dotazioni minime e le prestazioni assegnate, considerando in particolare le parti da assoggettare al processo di urbanizzazione;
- 11.4. Il PSC individua il territorio rurale, definirne le aree di valore naturale ed ambientale, di rilievo paesaggistico, a vocazione produttiva agricola e a vocazione periurbana, e fissa i vincoli e i limiti di compatibilità degli interventi di trasformazione ammissibili.

CAPO III SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

ART. 12 INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

- 12.1. Il PSC recepisce quanto specificato dall'articolo 25 delle norme di PTCP ed individua gli elementi peculiari relativamente agli insediamenti storici nell'Elaborato PSC1 - Aspetti strutturanti (scala 1:10000) e negli elaborati di cui ai punti nelle tavole PSC 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ,_ai sensi dell'art. A-7 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000.
- 12.2. Il PSC individua gli elementi di interesse storico-testimoniale all'interno del territorio comunale, ai sensi dell'articolo 27 delle norme di PTCP vigente, nell'Elaborato PSC1 - Aspetti strutturanti (scala 1:10000) e negli elaborati di cui ai punti 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 e 4.4.5 delle presenti norme, ai sensi dell'art. A-7 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000
- 12.3. Il PSC fa riferimento alla puntuale ricognizione delle caratteristiche architettonico-decorative e morfologico-strutturali del patrimonio edilizio esistente censito nell'Allegato n. 5 parte 1 e 2 dell'elaborato allegato al Quadro Conoscitivo (QC), ai sensi dell'articolo 27 delle norme di PTCP vigente e dell'art. A-7 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000.
- 12.4. Il RUE articola la disciplina degli elementi di cui al precedente comma 12.3, conformemente a quanto previsto dalle norme di PTCP vigente.

ART. 13 CENTRI STORICI

- 13.1. Il PSC definisce sulla base dell'elaborato 2.4.4 del Quadro Conoscitivo (QC), la perimetrazione dei Centri Storici, costituiti dai tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione, come specificato all'art. A-7 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000. Tale individuazione è riportata sugli elaborati **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., Errore. L'origine**

riferimento non è stata trovata., Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. nell'Elaborato PSC1 - Aspetti strutturanti (scala 1:10000) e negli elaborati di cui ai punti 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 e 4.4.5 delle presenti norme.

- 13.2. Il PSC analizza nell'allegato al Quadro Conoscitivo (QC), tramite schedatura ed localizzazione sul territorio, gli eventuali fattori di abbandono o degrado edilizio, ai sensi dell'art. A-7 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000.
- 13.3. Il PSC stabilisce inoltre la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dello stesso, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali e alla tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico, ai sensi dell'art. A-7 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000.
- 13.4. Nei centri storici, ai sensi dell'art. A-7 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000:
 - 13.4.1. è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;
 - 13.4.2. sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;
 - 13.4.3. non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perchè destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.
- 13.5. Il RUE può prevedere, per motivi di interesse pubblico e in ambiti puntualmente determinati, la possibilità di attuare specifici interventi in deroga ai principi stabiliti dal comma 13.4.
- 13.6. Il POC, coordinando e specificando le previsioni del PSC, disciplina gli interventi diretti: al miglioramento della vivibilità e qualità ambientale del centro storico; alla sua riqualificazione e allo sviluppo delle attività economiche e sociali; alla tutela e valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio edilizio.
- 13.7. Il POC individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva, anche attraverso programmi di riqualificazione urbana di cui alla Legge Regionale n. 19 del 1998.

ART. 14 INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE STORICI DEL TERRITORIO RURALE

- 14.1. Il PSC recepisce e integra l'individuazione degli insediamenti e delle infrastrutture storiche del territorio rurale, ovvero dei sistemi e degli immobili individuati dal PTCP vigente, ai sensi dell'art. A-8 dell'Allegato

alla Legge Regionale n. 20 del 2000, come riportato nell'elaborato 2.4.4 del Quadro Conoscitivo (QC).

- 14.2. Il PSC individua inoltre in particolare elementi del verde di valore storico-ambientale. Tale individuazione è riportata sugli elaborati **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** nell'Elaborato PSC1 - Aspetti strutturanti (scala 1:10000) e negli elaborati di cui ai punti 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 e 4.4.5 delle presenti norme.
- 14.3. Il RUE specifica la disciplina di tutela degli insediamenti e le infrastrutture storiche del territorio rurale di cui ai precedenti comma 14.1 e 14.2, ai sensi dell'art. A-8 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000, con l'obiettivo della loro valorizzazione e conservazione.
- 14.4. Il POC può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture rurali, ai sensi dell'art. A-8 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000.

ART. 15 EDIFICI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

- 15.1. Il PSC individua gli edifici di interesse storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del Decreto Legislativo n. 490 del 1999, in coerenza con quanto specificato dal PTCP vigente ed ai sensi dell'art. A-9 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000. Tale individuazione è riportata nell'Elaborato PSC1 - Aspetti strutturanti (scala 1:10000) e negli elaborati di cui ai punti 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 e 4.4.5 delle presenti norme.
- 15.2. Il RUE definisce le categorie di intervento ammissibili per gli edifici di cui al precedente comma 15.1 nell'ambito della manutenzione ordinaria e del restauro scientifico, ai sensi dell'art. A-9 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000, sulla base delle definizioni di cui all'Allegato alla Legge Regionale n. 31 del 2002, specificando gli indirizzi tecnici sulle modalità di intervento ed i materiali utilizzabili, con l'obiettivo di promuovere le azioni di recupero e valorizzazione complessiva.
- 15.3. Il RUE definisce inoltre le destinazioni d'uso ammesse per gli edifici di cui al precedente comma 15.1, ai sensi dell'art. A-9 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000, privilegiando le funzioni residenziali, terziarie e pubbliche.
- 15.4. Il POC può determinare le unità minime di intervento la cui attuazione è subordinata all'elaborazione di un progetto unitario, da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio ovvero attraverso un programma di interventi articolato in più fasi, ai sensi dell'art. A-9 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000.

ART. 16 EDIFICI DI PREGIO STORICO-CULTURALE E TESTIMONIALE

- 16.1. Il PSC individua gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, ai sensi dell'art. A-9 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000, sull'elaborato 5 con apposito simbolo grafico. Tale individuazione è riportata nelle tavole PSC 2- Aspetti condizionanti (scala 1:10.000) e tavole PSC 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (scala 1:5.000) allegati al piano.
- 16.2. Il RUE specifica per gli edifici di cui al precedente comma 16.1 le categorie degli interventi di recupero ammissibili nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo, sulla base delle definizioni di cui all'Allegato alla Legge Regionale n. 31 del 2002, gli indirizzi tecnici sulle modalità di intervento ed i materiali utilizzabili, ai sensi dell'art. A-9 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000.
- 16.3. Il RUE specifica inoltre per gli edifici di cui al precedente comma 16.1 le destinazioni d'uso compatibili con la struttura e la tipologia dell'edificio e con il contesto ambientale, ai sensi dell'art. A-9 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000, privilegiando le funzioni residenziali, terziarie e pubbliche.
- 16.4. Il POC può determinare le unità minime di intervento la cui attuazione è subordinata all'elaborazione di un progetto unitario, da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio ovvero attraverso un programma di interventi articolato in più fasi, ai sensi dell'art. A-9 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000.

CAPO IV SISTEMA DEL TERRITORIO URBANO

ART. 17 AMBITI URBANI CONSOLIDATI RESIDENZIALI

- 17.1. All'interno del territorio urbanizzato, come definito dall'ART. 11 delle presenti norme, gli ambiti urbani consolidati residenziali, ai sensi dell'articolo A10 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000, sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione. Tali ambiti sono caratterizzati dalla residenza come destinazione d'uso prevalente.
- 17.2. Il PSC, ai sensi dell'articolo A10 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000, indica quali obiettivi da perseguire negli ambiti urbani consolidati residenziali: il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili; inoltre la qualificazione funzionale ed edilizia, attraverso

interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonché attraverso il cambio della destinazione d'uso.

- 17.3. Il PSC individua il perimetro degli ambiti urbani consolidati residenziali nell'Elaborato PSC1 - Aspetti strutturanti (scala 1:10000) e negli elaborati di cui ai punti 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 e 4.4.5 delle presenti norme e indica nei successivi comma le destinazioni d'uso ammesse e le densità edilizie massime prescritti in tali ambiti, ai sensi dell'articolo A10 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000.
- 17.4. Il PSC stabilisce la seguente disciplina generale negli ambiti urbani consolidati residenziali, che il RUE ed il POC devono applicare e specificare:
 - 17.4.1. le destinazioni d'uso ammesse devono essere compatibili con il prevalente uso residenziale e con la qualità complessiva del tessuto dal punto di vista della forma urbana e delle preesistenze ambientali;
 - 17.4.2. le densità edilizie sono stabilite in relazione ai caratteri della tipologia insediativa e della ubicazione dei diversi ambiti e sub-ambiti e non potranno in ogni caso superare le densità prevalenti esistenti.
- 17.5. Il RUE stabilisce in tali ambiti la disciplina di intervento diretto.
- 17.6. Il RUE articola gli ambiti urbani consolidati residenziali individuati dal PSC in zone sulla base di specifiche destinazioni d'uso e densità edilizie esistenti. In particolare il RUE distingue le seguenti zone:
 - 17.6.1. aree già edificate a prevalente destinazione residenziale;
 - 17.6.2. aree con lotti liberi, o parzialmente edificati, destinati alla nuova edificazione residenziale.
 - 17.6.3. aree destinate al mantenimento ed alla formazione di verde per giardini, orti e parchi privati.
- 17.7. Il RUE dettaglia e disciplina le funzionali ammissibili e le categorie di intervento edilizio nelle zone individuate, ai sensi dell'articolo 17.5 delle presenti norme ed ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale n.20 del 2000.
- 17.8. Il POC può individuare all'interno di tali ambiti, zone da sottoporre a PUA, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e superare, nel rispetto del limite di densità edilizia di cui al comma 17.4.2. Tali interventi devono rispettare le dotazioni territoriali, di cui all'articolo ART. 29 delle presenti norme.

ART. 18 AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

- 18.1. All'esterno del territorio urbanizzato e nelle aree del territorio urbanizzabile, come definiti dall'ART. 11 delle presenti norme, gli ambiti per nuovi insediamenti residenziali, ai sensi dell'articolo A12 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000, sono le parti del

territorio oggetto di trasformazione in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano, individuate prioritariamente nelle aree limitrofe ai centri edificati. Tali ambiti sono caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza e di attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili.

- 18.2. Il PSC, ai sensi dell'articolo A12 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000, indica quali obiettivi da perseguire negli ambiti per nuovi insediamenti residenziali: una progettazione unitaria, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi.
- 18.3. Il PSC individua il perimetro degli ambiti per nuovi insediamenti residenziali nell'Elaborato PSC1 - Aspetti strutturanti (scala 1:10000) e negli elaborati di cui ai punti 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 e 4.4.5 delle presenti norme, e indica nei successivi comma le destinazioni d'uso ammesse, le densità edilizie massime e le dotazioni territoriali minime prescritti in tali ambiti, ai sensi dell'articolo A12 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000.
- 18.4. Il PSC stabilisce la seguente disciplina generale negli ambiti per nuovi insediamenti residenziali, che il RUE ed il POC devono applicare e specificare:
 - 18.4.1. i nuovi insediamenti saranno destinati prevalentemente agli usi residenziali e ad essi compatibili, consentendo destinazioni per pubblici esercizi e funzioni commerciali al dettaglio per superfici non superiori a 250mq, ad attività ricettive, terziarie e di servizio;
 - 18.4.2. densità territoriale non superiore a 1,00 mc/mq;
 - 18.4.3. aree per le dotazioni territoriali non inferiori a quanto prescritto dall'articolo ART. 29 delle presenti norme;
 - 18.4.4. le aree per le dotazioni territoriali saranno destinate in prevalenza al verde ed ai parcheggi.
 - 18.4.5. in particolare è prescritta la dotazioni di aree da destinare a parcheggio corrispondenti ad almeno mq 7 per ogni abitante insediabile.
- 18.5. Per gli "Ambiti per nuovi insediamenti" che interferiscono con la "Zona di valenza ambientale locale"- del PTCP, che sono localizzati in contiguità all'edificazione esistente e serviti dalla rete infrastrutturale è necessario che :
 - 18.5.1. nelle successive fasi pianificatorie (POC e Piani particolareggiati) sia svolta un'analisi particolarmente approfondita in merito alla tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti;

- 18.5.2. la progettazione e attuazione degli interventi sia effettuata in armonia con quanto previsto per le Unità di paesaggio di appartenenza.
- 18.6. Il RUE dettaglia e disciplina le funzionali ammissibili e le categorie di intervento edilizio nelle zone individuate, nel rispetto dell'articolo 18.4 delle presenti norme.
- 18.7. Il POC definisce i nuovi insediamenti da attuarsi tramite progettazione unitaria, all'interno degli ambiti delimitati e disciplinati dal PSC, nel rispetto dell'articolo 18.4 delle presenti norme, in misura tale da potere essere realizzate nell'arco temporale di 5 anni. Il POC in particolare perimetra le aree di intervento e definisce per ciascuna di esse le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale, ai sensi dell'articolo A12 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000.

ART. 19 AMBITI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- 19.1. All'interno del territorio urbanizzato, come definito dall'ART. 11 delle presenti norme, gli ambiti per attività produttive esistenti, ai sensi dell'articolo A13, dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000, sono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche e produttive. Tali ambiti possono anche contenere una limitata presenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali.
- 19.2. Il PSC, ai sensi dell'articolo A13 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000, indica quale obiettivo primario da perseguire negli ambiti per attività produttive esistenti: la rilevanza comunale, caratterizzata da limitati impatti delle attività insediate.
- 19.3. Il PSC individua il perimetro degli ambiti per attività produttive nell'Elaborato PSC1 - Aspetti strutturanti (scala 1:10000) e negli elaborati di cui ai punti 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 e 4.4.5 delle presenti norme, e indica nei successivi comma le destinazioni d'uso ammesse e le densità edilizie massime prescritti in tali ambiti, ai sensi dell'articolo A13 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000.
- 19.4. Il PSC stabilisce la seguente disciplina generale negli ambiti per attività produttive, che il RUE ed il POC devono applicare e specificare:
- 19.4.1. le destinazioni d'uso residenziali sono ammesse esclusivamente in quanto funzionali alla custodia e sorveglianza dell'attività produttiva;
- 19.4.2. le densità edilizie sono stabilite in base alla specificità funzionale e al contesto localizzativo dei diversi ambiti e non potranno eccedere: l'indice di utilizzazione fondiaria di 1 mq/mq negli ambiti per attività industriali e artigianali esistenti e nel limite di un rapporto di copertura non superiore al 60%.

- 19.5. Il RUE stabilisce in tali ambiti la disciplina di intervento diretto. Il RUE inoltre individua in tali ambiti gli interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici.
- 19.6. Il RUE può articolare gli ambiti per attività produttive in zone sulla base di specifiche destinazioni d'uso esistenti o assegnate e di peculiari caratteristiche tipologiche e di localizzazione.
- 19.7. Il RUE inoltre individua all'interno di tali ambiti le aree destinate alle dotazioni territoriali esistenti e alle loro pertinenze, attrezzature e rispetti.

ART. 20 AMBITI PER NUOVE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- 20.1. All'esterno del territorio urbanizzato e nelle aree del territorio urbanizzabile, come definiti dall'ART. 11 delle presenti norme, gli ambiti per nuove attività produttive, ai sensi dell'articolo A13 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000, sono le parti del territorio individuate per la concentrazione di attività economiche e produttive. Tali ambiti possono anche contenere una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali.
- 20.2. Il PSC, ai sensi dell'articolo A13 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000, indica quali obiettivi primari da perseguire negli ambiti per nuove attività produttive: la rilevanza comunale, caratterizzata da limitati impatti delle attività da insediare, la loro qualificazione in termini dotazioni territoriali al fine di sopperire alle carenze di impianti, di infrastrutture o servizi.
- 20.3. Il PSC individua il perimetro degli ambiti per nuove attività produttive nell'Elaborato PSC1 - Aspetti strutturanti (scala 1:10000) e negli elaborati di cui ai punti 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 e 4.4.5 delle presenti norme, e indica nei successivi comma le destinazioni d'uso ammesse, le densità edilizie massime e le dotazioni territoriali minime prescritti in tali ambiti, ai sensi dell'articolo A13 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000.
- 20.4. Il PSC stabilisce la seguente disciplina generale negli ambiti per nuove attività produttive, che il RUE ed il POC devono applicare e specificare:
 - 20.4.1. i nuovi insediamenti saranno destinati prevalentemente agli usi artigianali e ad essi compatibili, ivi compresi gli uffici e i locali d'abitazione connessi alle attività.
 - 20.4.2. indice di utilizzazione fondiaria non superiore a 1,00 mq/mq
 - 20.4.3. aree per le dotazioni territoriali non inferiori a quanto prescritto dall'articolo ART. 29 delle presenti norme;
 - 20.4.4. le aree per le dotazioni territoriali saranno destinate in prevalenza al verde ed ai parcheggi.

- 20.5. Per gli “Ambiti per nuovi insediamenti” che interferiscono con la “Zona di valenza ambientale locale”- del PTCP, che sono localizzati in contiguità all’edificazione esistente e serviti dalla rete infrastrutturale è necessario che :
- 20.5.1. nelle successive fasi pianificatorie (POC e Piani particolareggiati) sia svolta un’analisi particolarmente approfondita in merito alla tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti;
- 20.5.2. la progettazione e attuazione degli interventi sia effettuata in armonia con quanto previsto per le Unità di paesaggio di appartenenza.
- 20.6. Il RUE dettaglia e disciplina le funzionali ammissibili e le categorie di intervento edilizio nelle zone individuate, nel rispetto dell’articolo 20.4 delle presenti norme.
- 20.7. Il POC definisce i nuovi insediamenti da attuarsi tramite intervento indiretto, all'interno degli ambiti delimitati e disciplinati dal PSC, nel rispetto dell’articolo 20.4 delle presenti norme. Il POC in particolare perimetra le aree di intervento e definisce per ciascuna di esse le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale, ai sensi dell’articolo A13 dell’Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000.
- 20.8. Il POC specifica la destinazione d’uso degli ambiti con particolare riferimento alle attività artigianali e della piccola industria connesse alle specificità economiche del territorio di Piozzano.

ART. 21 AMBITO DI VALORE NATURALE DI PROGETTO - POLVERIERA

- 21.1. Nelle tavole degli “Aspetti strutturanti” è perimetrata l’area dell’ex Polveriera , che è la porzione di un ambito che interessa anche i Comuni di Agazzano, Pianello e Caminata, in riferimento della quale tutti i Comuni interessati, tramite la Provincia hanno chiesto alla Regione l’inserimento nel “Programma Regionale delle aree naturali protette” da istituire ai sensi della L.R. 4/2007. Se tale area assumerà il valore di “Paesaggio naturale o seminaturale protetto” sarà sottoposta alla disciplina che sarà specificatamente disposta. In caso contrario si attuano le discipline sotto riportate. Il Comune potrà attivare specifiche analisi tese ad individuare l’effettiva potenzialità progettuale in termini di valorizzazione naturalistico-ambientale e storico-culturale, di conservazione ed eventuale ripristino degli ambienti naturali in essi ricompresi. Le analisi e le prescrizioni coordinate di progetto riguarderanno in particolare:
- geomorfologia del territorio ed idrologia del reticolo idrografico presente;

- assetto vegetazionale;
 - qualità ambientale ed ecosistemica con particolare riferimento ad habitat e specie di flora e fauna di pregio conservazionistico;
 - criticità insistenti sul sistema;
 - obiettivi dei progetti di valorizzazione.
- 21.2. Le analisi dovranno attenersi alle Linee-guida per la formazione della rete ecologica la cui approvazione è di competenza del Consiglio provinciale.
- 21.3. Sulla base dei risultati analitici e delle verifiche il Comune di concerto con la Provincia e gli altri Comuni interessati, mediate l'attivazione degli "istituti giuridici" definiti dalla legislazione vigente, progetteranno l'area in un'ottica di tutela e valorizzazione, tenendo conto delle specifiche discipline già vigenti sull'ambito che rispetto al PTCP sono : "Area di particolare interesse paesaggistico-ambientale e Zona boscata".

CAPO V SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE

ART. 22 OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE NEL TERRITORIO RURALE

- 22.1. Il territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato e si caratterizza per la necessità di integrare e rendere coerenti politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con politiche volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili. Nel territorio rurale la pianificazione persegue in particolare i seguenti obiettivi, ai sensi dell'articolo A16 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000:
- 22.1.1. promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, multifunzionale;
 - 22.1.2. preservare i suoli ad elevata vocazione agricola, consentendo il loro consumo, soltanto in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;
 - 22.1.3. promuovere nelle aree marginali la continuazione delle attività agricole e il mantenimento di una comunità rurale vitale, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;
 - 22.1.4. mantenere e sviluppare le funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura;
 - 22.1.5. promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio e le risorse naturali e ambientali;

- 22.1.6. promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;
- 22.1.7. valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani.
- 22.2. Il PSC individua le aree e gli ambiti del territorio rurale nell'Elaborato PSC1 – Aspetti strutturanti (scala 1:10000) e negli elaborati di cui ai punti 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 e 4.4.5 delle presenti norme., sulla base delle risorse naturali, paesistico-ambientali, dei rischi e delle preesistenze, delle previsioni della pianificazione sovraordinata e degli obiettivi di tutela e valorizzazione, come evidenziato nel Quadro Conoscitivo (QC) di cui all'articolo ART. 2 delle presenti norme, e li articola in:
- 22.2.1. ambiti agricoli normali;
- 22.2.2. ambiti di valore naturale ed ambientale;
- 22.2.3. ambiti agricoli di rilievo paesaggistico;
- 22.2.4. ambiti agricoli a vocazione produttiva;
- 22.2.5. ambiti agricoli non più destinati all'agricoltura.
- 22.3. Compete al RUE disciplinare nel territorio rurale gli interventi: di recupero del patrimonio edilizio esistente; di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole; di sistemazione delle aree di pertinenza; di realizzazione delle opere di mitigazione ambientale. Il RUE disciplina inoltre gli interventi di recupero per funzioni non connesse con l'agricoltura, nell'osservanza di quanto disposto dall'art. A21 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000.
- 22.4. Il RUE può articolare in zone gli ambiti individuati dal PSC, per realizzare il migliore coordinamento tra caratteri ambientali, condizioni idrauliche ed idrogeologiche e trasformazioni ammissibili, sulla base di quanto disposto dai successivi articoli delle presenti norme.

ART. 23 AMBITI AGRICOLI NORMALI

- 23.1. Il PSC individua gli ambiti agricoli normali sugli elaborati nell'Elaborato PSC1 – Aspetti strutturanti (scala 1:10000) e negli elaborati di cui ai punti 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 e 4.4.5 delle presenti norme., sulla base delle risorse naturali, paesistico-ambientali, dei rischi e delle preesistenze, delle previsioni della pianificazione sovraordinata e degli obiettivi di tutela e valorizzazione, come evidenziato nel Quadro Conoscitivo (QC) dei cui all'articolo ART. 2 delle presenti norme.
- 23.2. Compete al RUE disciplinare negli ambiti agricoli normali gli interventi: di recupero del patrimonio edilizio esistente; di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole; di sistemazione delle aree di pertinenza; di realizzazione delle opere di mitigazione ambientale,

nell'osservanza di quanto disposto dall'art. A-16 comma 4 della L.R. 20/00; sui fabbricati esistenti non più destinati all'uso agricolo in ottemperanza a quanto disposto dall'art. A-21 della L.R. 20/00.

ART. 24 AMBITI DI VALORE NATURALE ED AMBIENTALE

- 24.1. Costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del territorio rurale sottoposti dagli strumenti di pianificazione ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione, ai sensi dell'articolo A17 della Legge Regionale n. 20 del 2000.
- 24.2. Il PSC individua gli ambiti di valore naturale ed ambientale, in coerenza con il PTCP vigente, nell'Elaborato PSC1 - Aspetti strutturanti (scala 1:10000) e negli elaborati di cui ai punti 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 e 4.4.5 delle presenti norme, tali ambiti comprendono : il sistema forestale e boschivo, il reticolo idrografico, limitatamente alle fasce A1, A2 e A3 e le sorgenti.
- 24.3. Il PSC disciplina tali aree di valore naturale e ambientale applicando i seguenti indirizzi:
 - a. mantenere la conduzione agricola del territorio a favore del presidio territoriale e della difesa dell'ambiente;
 - b. perseguire la massima interazione dei valori oggetto della tutela con le attività multifunzionali delle aziende e l'incremento delle forme di sviluppo locale integrato compatibili con le specifiche disposizioni di tutela dei singoli sistemi, zone ed elementi indicate dalla componente paesistica del presente piano.
 - c. sviluppare le funzioni orientate all'offerta di servizi ambientali, ad un utilizzo sostenibile della risorsa silvicola, alla fruizione a scopi turistico-ricreativi, scientifico didattici e culturali, alla valorizzazione delle produzioni agro-zootecniche ambientalmente sostenibili.
 - d. privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione di quello storico-testimoniale.
- 24.4. Per le specifiche disposizioni di tutela dei singoli elementi si rimanda all'Appendice allegato alle NTA con riferimento agli art. 8 , art. 9, ar. 10 e art. 11

ART. 25 AMBITI AGRICOLI DI RILIEVO PAESAGGISTICO

- 25.1. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo, ai sensi dell'articolo A18 della Legge Regionale n. 20 del 2000.
- 25.2. Il PSC individua gli ambiti di rilievo paesaggistico, in coerenza con il PTCP vigente, nell'Elaborato PSC1 - Aspetti strutturanti (scala 1:10000) e negli elaborati di cui ai punti 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 e 4.4.5

delle presenti norme, sulla base delle risorse naturali, paesistico-ambientali, dei rischi e delle preesistenze, delle previsioni della pianificazione sovraordinata e degli obiettivi di tutela e valorizzazione, come evidenziato nel Quadro Conoscitivo (QC) dei cui all'articolo ART. 2 delle presenti norme.

- 25.3. Compete al RUE la disciplina delle trasformazioni nel territorio rurale, coerentemente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 18 delle norme del PTCP vigente, ed inoltre disciplinare in tali ambiti gli interventi: di recupero del patrimonio edilizio esistente; di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole; di sistemazione delle aree di pertinenza; di realizzazione delle opere di mitigazione ambientale, in coerenza di quanto disposto dall'art. A18 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000, prevedendo a:
- 25.3.1. la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;
 - 25.3.2. la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali;
 - 25.3.3. la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.
- 25.4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda all'art. 57 del PTCP riportato nell' "Appendice" allegata alle presenti norme..

ART. 26 AMBITI AGRICOLI A VOCAZIONE PRODUTTIVA

- 26.1. Per ambiti ad alta vocazione produttiva agricola si intendono quelle parti del territorio rurale con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola è favorita l'attività di aziende strutturate e competitive, che utilizzino tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e sicurezza alimentare dei prodotti, ai sensi dell'articolo A19 della Legge Regionale n. 20 del 2000..
- 26.2. Il PSC individua gli ambiti agricoli a vocazione produttiva, in coerenza con il PTCP vigente, nell'Elaborato PSC1 – Aspetti strutturanti (scala 1:10000) e negli elaborati di cui ai punti 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 e 4.4.5 delle presenti norme, come evidenziato nel Quadro Conoscitivo (QC) dei cui all' ART. 2 delle presenti norme.
- 26.3. Il PSC individua gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola in riferimento all'articolo A19 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000, attraverso disposizioni rivolte a favorire lo sviluppo e la

riorganizzazione delle aziende e le attività di servizio e complementari, con particolare attenzione alle aziende vitivinicole, regolamentando gli insediamenti esistenti non connessi ai caratteri agricoli e rurali ed evitando l'insediamento di nuovi edifici per attività urbane e incompatibili.

26.4. Compete al RUE la disciplina delle trasformazioni nel territorio rurale, coerentemente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti agricoli a vocazione produttiva, ed inoltre disciplinare in tali ambiti gli interventi: di recupero del patrimonio edilizio esistente; di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole; di sistemazione delle aree di pertinenza; di realizzazione delle opere di mitigazione ambientale, nell'osservanza di quanto disposto dall'art. A19 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000, prevedendo a:

26.4.1. tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi, escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione agricola;

26.4.2. favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole, consentendo interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo e al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, la trasformazione e l'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione.

26.5. Al fine di contemperare le esigenze di cui al comma 26.3, negli ambiti a vocazione produttiva agricola il RUE si attiene ai seguenti principi:

26.5.1. sono ammessi gli interventi di recupero, riqualificazione, completamento e ampliamento degli edifici aziendali esistenti;

26.5.2. gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione sono ammessi solo in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola, previsti dagli strumenti di pianificazione o dai programmi di settore ovvero predisposti in attuazione della normativa comunitaria;

26.5.3. la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale è ammessa in ragione dei programmi di cui alla lettera b) e qualora le nuove esigenze abitative, connesse all'attività aziendale, non siano soddisfacibili attraverso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

ART. 27 EDIFICI AGRICOLI NON PIÙ DESTINATI ALL'AGRICOLTURA

27.1. Il PSC individua gli edifici agricoli non più destinati all'agricoltura e le aree idonee alla delocalizzazione dei volumi oggetto di disciplina

nell'Elaborato PSC1 - Aspetti strutturanti (scala 1:10000) e negli elaborati di cui ai punti 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 e 4.4.5 delle presenti norme, sulla base del Quadro Conoscitivo (QC) dei cui all'articolo ART. 2 delle presenti norme, il quale è sempre aggiornabile sulla base di nuovi rilievi.

- 27.2. Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola è disciplinato dal RUE, nel rispetto della disciplina relativa agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo A9 dell'Allegato della Legge Regionale n. 20 del 2000. Il RUE si conforma ai seguenti principi:
- 27.2.1. per gli edifici con originaria funzione abitativa sono ammessi interventi di recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio di attività agricola e per altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale;
 - 27.2.2. per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti interventi di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi, e per gli usi compatibili con il contesto ambientale;
 - 27.2.3. nel caso di edifici con caratteristiche tali da non consentire gli interventi di riuso di cui ai comma precedenti, al fine del miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale e dello sviluppo della produttività delle aziende agricole, può prevedere interventi volti al recupero totale o parziale del patrimonio edilizio, attraverso la demolizione dei manufatti esistenti e la costruzione di edifici di diversa tipologia e destinazione d'uso in aree idonee appositamente individuate;
 - 27.2.4. gli ampliamenti e le sopraelevazioni dei volumi esistenti sono consentiti per realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare;
 - 27.2.5. gli interventi di recupero di cui ai comma precedenti sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità;
 - 27.2.6. non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario.
- 27.3. L'attuazione degli interventi di recupero di cui al comma 27.2 delle presenti norme comporta per le unità poderali agricole cui erano asserviti gli edifici riutilizzati a fini non agricoli, i seguenti limiti a nuove edificazioni, anche a seguito di frazionamento:

- 27.3.1. nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura;
- 27.3.2. nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è comunque precluso per 10 anni dalla trascrizione di cui al successivo comma. Successivamente, tali interventi sono subordinati alla verifica da parte del Comune dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola.
- 27.4. I limiti alla capacità edificatoria delle unità poderali agricole, previsti dal comma precedente, sono trascritti a cura e spese degli interessati presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, contemporaneamente alla variazione nella iscrizione catastale degli edifici non più connessi all'agricoltura.
- 27.5. Il RUE può subordinare gli interventi di recupero e ampliamento alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegna, in luogo del pagamento dei contributi di concessione, alla realizzazione in tutto o in parte delle infrastrutture e dei servizi ovvero di talune opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale dell'area.

CAPO VI SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

ART. 28 INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI

- 28.1. Per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti si intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti, ai sensi dell'articolo A23 dell'Allegato alla Legge Regionale n.20 del 2000.
- 28.2. Il PSC provvede alla individuazione delle aree per gli impianti tecnologici principali nell'Elaborato C3 -Impianti e reti tecnologiche e nell'Elaborato PSC1 - Aspetti strutturanti (scala 1:10000) e negli elaborati di cui ai punti 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 e 4.4.5 delle presenti norme, la cui specificazione topografica e il cui potenziamento, anche attraverso nuove localizzazioni, è affidata al RUE per l'esistente e al POC per le nuove previsioni, nel rispetto delle fasce minime definite dalle già citate leggi;
- 28.3. Il PSC provvede alla individuazione di massima delle aree per attrezzature cimiteriali nell'Elaborato PSC1 - Aspetti strutturanti (scala 1:10000) e negli elaborati di cui ai punti 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 e 4.4.5 delle presenti norme, e la relativa fascia di rispetto, inedificabile ma all'interno della quale sono ammessi interventi di ampliamento del cimitero, ai sensi dell'art338 del TU Leggi Sanitarie e della Legge Regionale 19/04.

- 28.4. In coerenza all'articolo A23 dell'Allegato alla Legge Regionale n.20 del 2000, in tutti gli ambiti del territorio comunale i nuovi interventi edificatori sono ammessi nel territorio urbanizzato e urbanizzabile soltanto in quanto dotati di:
- 28.4.1. strade veicolari e pedonali con le caratteristiche minime che saranno stabilite dal RUE e dal POC;
 - 28.4.2. fognatura e/o impianti di depurazione dimensionati in rapporto agli insediamenti serviti;
 - 28.4.3. approvvigionamento idrico;
 - 28.4.4. distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice e, ove esistano le reti principali, gas e telefono;
 - 28.4.5. pubblica illuminazione;
 - 28.4.6. verde elementare attrezzato;
 - 28.4.7. allacciamenti ai pubblici servizi al diretto servizio dell'insediamento.
- 28.5. Il POC disciplina gli interventi di propria competenza, stabilendo specifiche dotazioni infrastrutturali occorrenti nei diversi ambiti e, in particolare prevedendo:
- 28.5.1. l'obbligo di verifica, in sede di PUA, della portata delle reti infrastrutturali e di ogni intervento necessario a garantire l'efficienza a seguito degli allacciamenti dei nuovi interventi;
 - 28.5.2. la realizzazione di reti separate di fognatura, bianca e nera, in ogni ambito per nuovi insediamenti e ambito specializzato per le attività produttive di espansione;
 - 28.5.3. la realizzazione anche per intervento, o con il concorso, dell'intervento pubblico, di impianti di depurazione, ed il potenziamento di quelli esistenti, con carico equivalente adeguato agli insediamenti serviti.

ART. 29 ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI

- 29.1. Il PSC individua di massima le aree per le attrezzature e spazi collettivi nell'Elaborato PSC1 - Aspetti strutturanti (scala 1:10000) e negli elaborati di cui ai punti 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 e 4.4.5 delle presenti norme la cui specificazione topografica, ed eventuale ampliamento, è affidata al RUE per l'esistente e al POC per le nuove previsioni, secondo le seguenti categorie individuate con apposito simbolo:
- 29.1.1. Attrezzature religiose;
 - 29.1.2. Attrezzature comunali;
 - 29.1.3. Attrezzature scolastiche;
 - 29.1.4. Parcheggi pubblici;

- 29.1.5. Aree a verde per il tempo libero;
- 29.1.6. Aree a verde per attrezzature sportive.
- 29.2. In coerenza all'art. A24 dell'allegato alla Legge Regionale n.20 del 2000, il PSC stabilisce quale misura minima di dotazione di attrezzature e spazi collettivi da realizzare nel territorio comunale per ogni ambito individuato il seguente fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi:
 - 29.2.1. per l'insieme degli insediamenti residenziali, sulla base di quanto specificato dalle NTA di PTCP vigente, 30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale del Comune, ovvero per ogni 75mq di nuova superficie lorda di pavimento prevista;
 - 29.2.2. per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di nuova superficie lorda di pavimento prevista;
 - 29.2.3. per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali, una quota non inferiore al 15% della superficie complessiva destinata a tali insediamenti.

ART. 30 CONCORSO NELLA REALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E PEREQUAZIONE URBANISTICA

- 30.1. Fatta eccezione per i Piani Urbanistici Attuativi (PUA) in corso di attuazione, confermati dal PSC, i nuovi interventi che determinino un aumento significativo del carico urbanistico nel territorio urbanizzato e urbanizzabile devono concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali come stabilito al comma 2 dell'art. A-26 e in misura non inferiore a quella fissata al comma 3 dell'art. A-24 dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000 considerato quanto espresso nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente__e precisato ai successivi commi.
- 30.2. Per aumento significativo del carico urbanistico si intende:
 - 30.2.1. la realizzazione di nuovi volumi superiori a 500 mc o, per le destinazioni produttive, di nuove superfici utili superiori a 200 mq;
 - 30.2.2. il mutamento di destinazione da usi residenziali o agricoli o produttivi o di servizio pubblico ad usi commerciali e direzionali e da usi produttivi o agricoli o di servizio a usi residenziali per superfici utili superiori a 300 mq.
- 30.3. Il RUE precisa per le diverse tipologie d'uso e di intervento, le quote di cessione delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali, anche con forme di perequazione a distanza e/o monetizzazione.
- 30.4. Il RUE, al fine del miglioramento della qualità ecologico-ambientale del sistema urbano definisce specifiche disposizioni che propongono quale condizione ad ogni intervento di nuova edificazione o trasformazione con aumento di carico urbanistico, la realizzazione di sistemazioni

arboree ed arbustive secondo parametri proporzionali alla dimensione dell'intervento da realizzare.

- 30.5. Il POC disciplina i nuovi interventi applicando il criterio della perequazione urbanistica di cui all'art. 7 della Legge Regionale n. 20 del 2000 per il reperimento delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali.

TITOLO III LIMITI E VINCOLI ALLE TRASFORMAZIONI

ART. 31 VINCOLI SOVRAORDINATI

- 31.1. Il PSC individua le aree e gli immobili, le infrastrutture e le attrezzature soggette ai rispetti e alle tutele stabilite da leggi e atti amministrativi sovraordinati,
- 31.2. I vincoli sovraordinati di cui al comma 31.1 sono individuati–nell’Elaborato PSC2 - Aspetti condizionanti (scala 1:10000) e negli elaborati di cui ai punti 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 e 4.4.10 delle presenti norme.
- 31.3. I vincoli e le tutele individuate con l’indicazione della norma di riferimento sono le seguenti :
- Art. 6 Sistema dei crinali e della collina
 - Art. 8 Assetto vegetazionale
 - Art. 9 Esempolari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari
 - Art. 10 Reticolo idrografico
 - Art. 11 Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua
 - Art. 15 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
 - Art. 17 Zone di valenza ambientale locale
 - Art. 19 Zone calanchive di valenza naturalistico-paesaggistica
 - Art. 20 Crinali spartiacque principali e crinali minori
 - Art. 24 Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane
 - Art. 25 Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale
 - Art. 27 Viabilità storica.
 - Art. 28 Viabilità panoramica
 - Art. 36 Sorgenti, risorgive e fontanili
 - Art. 53 Progetti di tutela, recupero, valorizzazione e aree di progetto
- 31.4. Le discipline delle zone, elementi e sistemi sono pedissequamente trascritte dagli strumenti e leggi di riferimento e costituiscono “Appendice” delle presenti norme. Le correzioni derivanti dal recepimento di modifiche sopravvenute alle norme d’origine non costituiscono variante al PSC

ART. 32 LIMITI DERIVANTI DAI CARATTERI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI

- 32.1. I limiti e le prescrizioni alle trasformazioni stabiliti nello studio geologico ed idrogeologico fanno parte integrante della presente normativa del PSC e devono essere applicate ed espressamente richiamate in sede di ogni intervento di trasformazione nel territorio comunale.
- 32.2. I limiti derivanti dai caratteri geologici ed idrogeologici di cui al comma 32.1, sono individuati nell'elaborato di cui al comma 2.4.12 delle presenti norme e degli elaborati di cui ai punti 4.4.11, 4.4.12, 4.4.13, 4.4.14, 4.4.15, 4.4.16, 4.4.17, 4.4.18.
- 32.3. Nell'allegato denominato " DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO E FASCE FLUVIALI" sono espresse le discipline specifiche dei temi citati.

ALLEGATO 1 - DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO E FASCE FLUVIALI

ART. A. INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DA DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Premesso che la cartografia geologica a corredo del PTCP (approvato con D.G.R. n° 1303/00 e D.G.R. 2037/01) risulta sostanzialmente aggiornata dalla “Carta del Dissesto” della RER (approvata con G.G.R. n° 803/04), l'allegato n° 2 “CARTA DEL DISSESTO QUADRO CONOSCITIVO AGGIORNAMENTO GENNAIO 2005” scala 1:10.000, costituisce il quadro conoscitivo del dissesto dell'intero territorio comunale. Le aree individuate fanno riferimento in primo luogo ai seguenti elaborati disponibili/vigenti attualmente in vigore:

- Tavv. A3 “Inventario del dissesto” del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (approvato con D.G.R. 25/7/2000 n.1303).
- “Carta Inventario del Dissesto” della Regione Emilia-Romagna (versione approvata con D.G.R. n.803 del 3/5/2004, parzialmente proposta all'Autorità di Bacino per l'aggiornamento del tema “frane” dell'Elaborato 2 del P.A.I.);
- Elaborato 2 “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici” del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Po (P.A.I.) (approvato con DPCM del 24/5/2001 e variato con Delib. C.I. dell'AdB n° 1 del 13/03/2002);
- Sopralluoghi in campo eseguiti nel gennaio 2005.

In considerazione delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale riguardanti il sistema di tutela dell'integrità fisica del territorio, con particolare riferimento agli artt. 31, 32 e 33 delle Norme del piano medesimo, e delle limitazioni introdotte dal Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po per le condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico, con particolare riferimento all'art.9 delle Norme del piano medesimo, il presente Piano recepisce integralmente la disciplina attualmente in vigore in base al PAI e al PTCP.

Qualora in una particolare porzione di territorio si ricada in entrambi i sistemi vincolistici si dovranno applicare le più restrittive disposizioni fra quelle indicate nei relativi articoli.

Diversamente se un'area dovesse essere assoggettata ad uno solo dei due sistemi vincolistici si applicherà la sola norma del sistema interessato.

PAI

In riferimento a quanto previsto dal PAI (approvato con DPCM del 24/5/2001 e variato con Delib. C.I. dell'AdB n°1 del 13/03/2002); le aree interessate da fenomeni di dissesto presenti sul territorio comunale sono classificate come segue (vedi ALL n°2 "CARTA DEL DISSESTO QUADRO CONOSCITIVO AGGIORNAMENTO GENNAIO 2005" scala 1:10.000):

FRANE:

- Fa, aree interessate da frane attive
- Fq, aree interessate da frane quiescenti
-

Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua:

- Ee, aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità molto elevata per esondazioni e dissesti di carattere torrentizio (non perimetrate)
- Ee, aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità molto elevata per esondazioni e dissesti di carattere torrentizio (perimetrate)

QUADRO CONOSCITIVO DEL DISSESTO COMUNALE

In base al quadro conoscitivo del dissesto comunale [che fa riferimento a quanto previsto nella Tavv. A3 "Inventario del dissesto" del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (approvato con D.G.R. 25/7/2000 n.1303), nella "Carta Inventario del Dissesto" della Regione Emilia-Romagna (versione approvata con D.G.R. n.803 del 3/5/2004) nonché alle integrazioni apportate da specifici sopralluoghi (gennaio 2005)] le aree interessate da fenomeni di dissesto presenti sul territorio comunale vengono così classificate:

- a. FR1 (FRANE ATTIVE) e DT4 (ACCUMULI PER CROLLI E DETRITI DI FALDA):** sono considerate attive le forme per le quali risultano in atto al momento del rilevamento i processi che le hanno generate e ne hanno condizionato l'evoluzione; sono inoltre comprese le scarpate rocciose in evoluzione;
- b. FR2 (FRANE QUIESCENTI):** sono classificate come quiescenti le forme non attive al momento del rilevamento per le quali però esistono sicuri dati che ne dimostrino l'attività passata nell'ambito dell'attuale sistema morfoclimatico e morfodinamico e che abbiano oggettive possibilità di riattivazione non avendo esaurito la loro potenzialità di evoluzione;
- c. CN2 (AREE DI CONOIDI NON ATTIVI),** per le quali l'agente morfogenetico non è più presente al momento del rilevamento, in quanto ha esaurito la propria attività e per le quali esistano dati che dimostrino la definitiva stabilità (non oggetto di

specifiche prescrizioni).

d. DT1 (DEPOSITI DI VERSANTE)

e. DT2 (DEPOSITI ELUVIALI E COLLUVIALI)

f. FFO (ALVEO FLUVIALE)

g. FFOA (ALVEO FLUVIALE CON COPERTURA VEGETATIVA)

h. TF1 (DEPOSITO ALLUVIONALE TERRAZZATO)

i. TF2 (DEPOSITO ALLUVIONALE TERRAZZATO)

Sugli elementi identificati ai punti a e b vengono applicate le disposizioni di cui al successivo articolo B.

Sono da considerarsi solo elementi di attenzione ma non oggetto di specifiche prescrizioni quelli elencati alle lettere c, d, e, f, g, h, i.

Tutti gli interventi consentiti negli ambiti ricadenti nelle aree di cui alle lettere c, d, e, f, g, h, i sono comunque subordinati ad una verifica tecnica a firma di un professionista abilitato, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso.

Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, secondo quanto disposto dall'art.C punto 4.

ART. B LIMITAZIONI ALLE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E D'USO DEL SUOLO DERIVANTI DALLE CONDIZIONI DI DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO.

1 FRANE ATTIVE

Per quanto riguarda il PAI, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree di frana attiva (**Fa**) rappresentate nell'ALL n°2 "CARTA DEL DISSESTO QUADRO CONOSCITIVO AGGIORNAMENTO GENNAIO 2005" scala 1:10.000 nella sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;

- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

In base al Quadro Conoscitivo del Dissesto Comunale nelle zone di frana attiva **(FR1 e DT4)**, rappresentate nell'ALL n°2 "CARTA DEL DISSESTO QUADRO CONOSCITIVO AGGIORNAMENTO GENNAIO 2005" si applicano le seguenti disposizioni derivate dal regime vincolistico istituito dal PTCP:

non è consentito alcun intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente:

a. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

b. gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;

c. gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;

d. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

e. le opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi;

f. le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;

g. le opere di difesa e di sistemazione idraulica.

Sugli edifici esistenti nelle zone di frana attiva sono consentite esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, a soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità, interventi di demolizione senza ricostruzione ed il recupero e risanamento delle aree libere. Nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente comma, sono inoltre consentiti interventi di mantenimento e

consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità.

2 FRANE QUIESCENTI

Per quanto riguarda il PAI Nelle aree di frana quiescente (**Fq**), oltre agli interventi consentiti nelle arre di frana attiva, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienicofunzionale;

- gli interventi di nuova costruzione e gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti sono consentiti solo laddove sia presente, a supporto del presente Piano, uno studio geologico approfondito (studio dell'area e di un adeguato intorno, a firma di un professionista abilitato) che individui il/i grado/i di rischio reale e la relativa disciplina d'intervento, definendo eventuali misure o limitazioni tali da rendere compatibile l'attuazione con lo stato di dissesto rilevato. Le conclusioni di tale studio dovranno essere recepite nel progetto dell'intervento, secondo quanto disposto dall'art.C punto 4

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente;

sono comunque escluse

- la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti,

- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

Nelle zone di frana quiescente (**Fq**), non interessate da insediamenti urbani stabili, non sono ammesse nuove edificazioni ad esclusione degli interventi già consentiti dai commi 2 e 3 del presente articolo.

- a. gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- b. gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- c. l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente.

E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

In base al Quadro Conoscitivo del Dissesto Comunale nelle zone di frana quiescente (**FR2**), non interessate da insediamenti urbani stabili, non sono ammesse nuove edificazioni ad esclusione degli interventi già consentiti per le aree a frane attive (FR1), sono altresì consentiti:

- a. gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- b. gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- c. l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente.

Nelle zone di frana quiescente (**FR2**) è consentita l'eventuale realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente

alla verifica della ininfluenza sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

Nelle zone di frana quiescente (**FR2**), già interessate da insediamenti urbani esistenti sono fatte salve le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione delle norme del PTCP, che risultino ammissibili qualora una verifica complessiva di tipo geologico-tecnico ne dimostri l'innfluenza sulle condizioni di stabilità del versante e l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.

3 AREE A PERICOLOSITÀ MOLTO ELEVATA (PERIMETRATE E NON PERIMETRATE)

Per quanto riguarda il PAI nelle aree **Ee**, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279,

convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente (gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti);

- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;

- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

4 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO PER LA TUTELA DELL'ASSETTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DA APPLICARSI IN SEDE DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA

I Piani attuativi e le domande di Autorizzazione o Concessione Edilizia devono essere corredati da una relazione geologica specifica redatta ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 che individui, anche in funzione delle indagini geotecniche specifiche, le caratteristiche dei terreni in termini di stabilità, portanza, cedimenti e risposta sismica e che indichi, conseguentemente, le tipologie edilizie e fondazionali compatibili nonché le prescrizioni a cui assoggettare l'edificazione. Le indicazioni contenute nelle relazioni di cui sopra, sottoscritte da un professionista abilitato, sono vincolanti e costituiscono parte integrante dei provvedimenti abilitativi.

Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923, gli interventi attuativi sono soggetti a specifica autorizzazione secondo quanto disposto dalla L.R. 3/1999 e dal D.G.R. 1117/2000. L'esonero previsto per gli ambiti vincolati ricompresi nei perimetri urbanizzati è ammissibile solo alle condizioni dettate dalla L.R. 3/1999 (art.150), L.R. 20/2000 (art. A-2) e D.G.R. 1117/2000 (punto 2.8.2).

ART. C. INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI

Fermo restando che allo stato attuale il PAI approvato con DPCM 24/05/2001 non prevede la perimetrazione di alcuna fascia fluviale nel territorio comunale le fasce di tutela fluviale individuate nell'allegato n°3 "CARTA DELLE FASCE FLUVIALI" scala 1:10.000 costituiscono la definizione cartografica e l'articolazione delle zone di tutela individuate dal PTCP (App. con D.G.R. 1303/2000 e 2037/2001). In conformità alla Direttiva Regionale n°126/02 gli articoli di seguito riportati

definiscono le limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo nelle aree così individuate.

Art. D. FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA (FASCIA A)

Secondo quanto definito dal PTCP la "Fascia A" viene definita dall'alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena con tempo di ritorno di 20-30 anni, ovvero che è costituito dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. Convenzionalmente si assume come delimitazione della fascia, la porzione ove defluisce l'80% della portata con tempo di ritorno di 200 anni.

Art. E. LIMITAZIONI ALLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE IN FASCIA A

Nella fascia A è obiettivo prioritario perseguire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell'alveo, affinché venga favorita l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni dei manufatti.

Sulla base delle caratteristiche idrauliche, morfologiche, naturalistico-ambientali e storico-culturali, tale fascia risulta suddivisa in:

- a. **Zona A1** o alveo inciso, cioè le aree interessate dal deflusso delle acque in condizioni di morbida, generalmente incise rispetto alle zone golenali. In queste zone sono ricompresi i depositi sabbiosi e/o ghiaiosi in evoluzione;
- b. **Zona A2** o alveo di piena, cioè le porzioni di alveo esterne all'alveo inciso, sede prevalente del deflusso della corrente durante la piena con ritorno di 200 anni, ovvero che è costituito dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
- c. **Zona A3** o alveo di piena con valenza naturalistica, cioè:
 - i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, di natura ripariale e non;
 - i terreni interessati da vegetazione erbacea e/o arbustiva spontanea, con particolare riferimento agli ecosistemi fluviali tipici;
 - i sistemi lanchivi relittuali con zone umide;
 - le principali isole fluviali.

1. Nella fascia A sono vietate:

- a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, escluse quelle elencate nei successivi commi del presente articolo;
- b. l'apertura di discariche pubbliche e private, di qualsiasi tipo, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e

altro),

nonché di impianti di rottamazione e per lo smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere, con esclusione di quelli temporanei di inerti conseguenti ad attività estrattive autorizzate e da realizzare secondo modalità prescritte dalla convenzione;

c. nell'alveo inciso e per una fascia di 10 m. dallo stesso, le coltivazioni erbacee non permanenti e le coltivazioni arboree, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia di vegetazione ripariale autoctona lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione

di stabilizzazione delle stesse e di riduzione della velocità della corrente;

d. nell'alveo inciso e per una fascia di 10 m dallo stesso, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo, l'impianto di arboricoltura da legno.

2. Nell'alveo inciso, zona A1, sono inoltre vietati:

a. l'uso agricolo del suolo, le attività zootecniche ed il pascolo;

b. le coltivazioni a pioppeto;

c. le estrazioni di materiale litoide, salvo che non derivino da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati alla regimazione delle acque ed alla rinaturalizzazione del corso d'acqua. Tali interventi dovranno comunque essere individuati dai Piani di Bacino e dai relativi Programmi di intervento ed essere subordinati ad autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.

3. Nella zona A1 è ammesso il completamento delle opere pubbliche o di interesse pubblico in corso se approvate alla data di adozione del PTPR.

Nella zona A1, nel rispetto della legislazione vigente, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, sono ammesse opere e progetti volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione di fattori incompatibili di interferenza antropica e in particolare:

a. interventi finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica purché conformi ai criteri di rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali;

b. interventi di manutenzione idraulica, se previsti, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, dall'Autorità di bacino del fiume Po, nei Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.

Gli interventi di manutenzione idraulica possono prevedere l'asportazione di materiale litoide dagli alvei, in accordo con quanto disposto all'art. 97, lettera m) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, se finalizzata esclusivamente alla conservazione

della sezione utile di deflusso, al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture, nonché alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e alla tutela e al recupero ambientale. Gli interventi di manutenzione idraulica devono mantenere le caratteristiche naturali dell'alveo e salvaguardare la varietà e la molteplicità delle biocenosi riparie, tenendo conto anche delle risultanze della Carta della natura di cui all'art. 3, comma 3, della L. 16 dicembre 1991, n. 394: "Legge quadro sulle aree protette". Devono inoltre essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali. Gli interventi di manutenzione idraulica che comportano l'asportazione di materiale litoide dagli alvei devono essere conformi alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po" approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, come Allegato n. 4 alle Norme di attuazione del primo "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali";

c. opere di regimazione e di difesa idraulica e interventi di sistemazione idraulica quali argini e casse di espansione. Nel caso in cui gli interventi di sistemazione dell'alveo prevedano, unitamente o meno alla realizzazione di opere, l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere anche la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre. Qualora gli interventi non siano a carattere locale ma estesi a un tratto di dimensioni significative e comportino l'asportazione di quantità rilevanti di materiali inerti, il progetto di intervento deve valutare le condizioni di assetto morfologico,

idraulico, naturalistico e paesaggistico dell'intero tronco interessato, con particolare riferimento al bilancio del trasporto solido interessante il tronco stesso;

d. interventi di rinaturazione finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio ai sensi della L.37/94, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea. Gli interventi devono assicurare la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato; qualora preveda l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre.

e. parchi, riserve e/o aree di valorizzazione dell'ambiente fluviale, di carattere regionale, provinciale o comunale, prevedendo anche attrezzature mobili di supporto ad attività o usi sportivi e del tempo libero purché in condizioni di sicurezza idraulica;

f. infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché attività di esercizio e di gestione delle stesse.

Gli interventi di cui alle lettere a., b., c., ed f., dovranno attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere ove possibile all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della Direttiva assunta dalla Giunta regionale con Del. n. 3939 del 6.09.1994.

4. Nella zona A1, nel rispetto della legislazione vigente, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, sono ammesse occupazioni temporanee che non riducano la capacità di portata dell'alveo e organizzate in modo da non arrecare danno o risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena e in particolare:

a. attrezzature per attività di studio faunistico e vegetazionale e per il rilevamento delle caratteristiche idrauliche, idrogeologiche, idrobiologiche e idro-chimiche del corso d'acqua;

b. infrastrutture e attrezzature per eventuali attività di ricerca nel sottosuolo di carattere geognostico, se previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e/o provinciali,

previa verifica di impatto ambientale;

c. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca o il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché mobili e realizzate con materiali tradizionali;

d. piste e guadi, della larghezza massima 4,0 m., di collegamento fra le cave ubicate in golena e l'impianto di trasformazione (frantoio), nonché impianti ed attrezzature per il trasporto dei materiali estratti, purché vengano previste dagli strumenti di pianificazione di settore e sottoposti a studio di compatibilità ambientale e ripristinate le aree al termine dell'attività estrattiva;

e. la realizzazione di canali di accesso per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché previste nei Piani di settore;

f. i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;

g. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, esclusivamente dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale legati al fiume.

5. Nella zona A1, se previste negli strumenti di pianificazione regionali e/o provinciali e comunque corredate da una verifica di fattibilità tecnica ed economica e di compatibilità ambientale e previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente se prescritta dalle norme vigenti, è ammessa la realizzazione di opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di seguito elencate:

- a.** linee di comunicazione viarie e ferroviarie;
- b.** impianti per l'approvvigionamento idrico e reti per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- c.** sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o semilavorati;
- d.** approdi e porti per la navigazione interna. Le strade, gli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, gli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, sono ammessi se previsti dalla pianificazione comunale e previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente se prescritta dalle norme vigenti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua. I progetti devono essere corredati da uno studio che documenti la compatibilità ambientale ed idraulica. Gli interventi e gli studi sono sottoposti all'Autorità Idraulica competente ai fini dell'espressione di parere di compatibilità rispetto al Piano di Bacino o ai suoi stralci. Le opere devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino del fiume Po.

6. Nell'alveo di piena, zona A2, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente se prescritta dalle norme vigenti, è ammessa la realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali e degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico, oltre agli interventi ammessi in zona A1 ed A3, purché non pregiudichino la naturalità dell'ambiente fluviale e a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce, costituendo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso ed inoltre:

- a.** impianti per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, impianti a rete e puntuali per le comunicazioni;
- b.** opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, come definiti all'art. 31, lettere a), b), c), d) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
- c.** variazione degli usi esistenti finalizzata alla realizzazione di attività compatibili e pienamente integrate con le caratteristiche del contesto ambientale e purché le eventuali superfici abitabili siano in sicurezza rispetto alla piena di riferimento;

- d.** il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto idraulico-ambientale;
- e.** le normali pratiche agricole, purché compatibili con l'ambiente fluviale e torrentizio ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano a ridurre ed eliminare i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative vigenti in regione Emilia-Romagna;
- f.** le attività silvicolture che dovranno realizzarsi attraverso accorgimenti nelle modalità di impianto che possano migliorare la compatibilità ambientale, con esclusione dei tratti a rischio idraulico ed in particolare delle specifiche aree individuate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po negli stralci del Piano di bacino;
- g.** le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo nei limiti della legislazione e regolamentazione regionale vigente;
- h.** la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 m, se strettamente necessarie alla conduzione agricola del fondo;
- i.** la realizzazione di capanni e ricoveri per i mezzi agricoli purché mobili e/o realizzati con materiali tradizionali;
- j.** impianti per lo sport ed il tempo libero esistenti di gestione pubblica o privata purché connessi con l'ambiente fluviale, potranno potenziare le loro attrezzature solo se realizzate nel rispetto ed armonia con il sistema ambientale ed a condizione che le superfici abitabili o agibili siano a quote compatibili con la piena di riferimento;
- k.** il restauro e la ristrutturazione di rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connessi alla conduzione agricola del fondo ed alle esigenze dei soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi delle vigenti leggi regionali. L'autorizzazione per gli interventi edilizi dovrà essere subordinata ad un'attenta valutazione del livello di sicurezza delle popolazioni, attraverso previsioni e prevenzioni che considerino le ipotesi di rischio idraulico;
- l.** le estrazioni di materiali litoidi, se il fabbisogno non risulta altrimenti soddisfacibile e se previste dal Piano infraregionale delle attività estrattive;
- m.** gli impianti di trattamento dei materiali litoidi estratti, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa;
- n.** punti di riserva d'acqua per lo spegnimento di incendi.

7. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della

regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno della fascia A, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale tradizionale e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. I predetti progetti di gestione, devono essere riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, del Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino del f. Po e devono contenere:

- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti (U.E.) 2078/92 e 2080/92 e successive modificazioni.

8. Le zone A3 sono individuate con la finalità di conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi. In tali aree sono ammesse le attività di cui alle lettere a., b., d., i. ed l. di cui al comma 2 del successivo articolo 20.

9. Nelle zone A3, oltre a quanto vietato per le zone A1, non può in alcun caso essere consentita l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone. E' inoltre vietata l'installazione di sostegni per elettrodotti e impianti di radiodiffusione.

10. Sono ammessi gli interventi rivolti alla mitigazione del rischio idraulico ed alla riqualificazione di aree naturali degradate, se progettati nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica emanati dall'Autorità di Bacino del Fiume Po.

11. Sono per contro consentiti:

- a)** i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b)** gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c)** le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d)** i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- f)** i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g)** il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- h)** il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- i)** il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- l)** l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
- m)** l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

12). Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

13) Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

APPENDICE ALLE NTA DEL PSC - NORME TECNICHE PTCP

Art. 6

Sistema dei crinali e della collina

- 1. (I)** Il sistema dei crinali ed il sistema collinare, come delimitati nelle tavole contrassegnate dalla lettera A1 del presente Piano, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente medesimo Piano per zone ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo, finalizzate alla salvaguardia della configurazione del territorio e alla connotazione paesisticoambientale degli ambiti interessati.
- 2. (I)** Ai fini della tutela del sistema di cui al precedente comma 1, vengono assunti i seguenti indirizzi:
 - a. i Comuni, in sede di formazione e adozione dei PSC o varianti di adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, devono definire i limiti di altezza e sagoma dei manufatti edilizi, necessari per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche e per assicurare la visuale del sistema dei crinali, nonché le mitigazioni atte al miglior inserimento di detti manufatti;
 - b. ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni insediative e di servizio, gli strumenti di pianificazione subprovinciali dovranno individuare i medesimi prioritariamente all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente;
- 3. (P)** Nell'ambito dei sistemi di cui al precedente comma 1, sono realizzabili esclusivamente le seguenti infrastrutture ed attrezzature, purché previste da strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali qualora contemplati dalla normativa o, qualora la normativa non preveda pianificazione settoriale, o, in assenza, subordinatamente alla loro sottoposizione a valutazione di impatto ambientale secondo le procedure previste dalle leggi vigenti:
 - a. linee di comunicazione viaria e ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui;
 - d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - e. impianti di risalita e piste sciistiche;
 - f. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
 - g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
- 4. (P)** La subordinazione all'eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente comma 3 non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
- 5. (P)** Nell'ambito dei sistemi di cui al precedente comma 1, possono inoltre essere realizzati, mediante interventi di nuova costruzione, ove siano previsti da strumenti di pianificazione o di programmazione regionali o subregionali,:
 - a. rifugi e bivacchi;
 - b. strutture per l'alpeggio;
 - c. percorsi e spazi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati.
- 6. (D)** Nell'ambito dei sistemi di cui al precedente comma 1, possono comunque essere previsti e consentiti:
 - a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali, come classificato nell'allegato alla L.R. 31/2002, ovvero in conformità agli artt. 36 e 40 della L.R. n. 47/1978 e successive modifiche;

- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;
 - c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di qualificazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001 ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, fermo restando che nei territori interessati dalle prescrizioni di cui al precedente comma 5 le strutture abitative devono essere limitate a quelle necessarie a dare alloggio stagionale agli addetti alle strutture per l'alpeggio;
 - d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
- 7. (P)** Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del precedente comma 6 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente, in modo significativo, l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. n. 30/1981, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
- 8. (D)** Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
- a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali ed esclusi i percorsi di cui alla lettera c. del precedente comma 6, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
 - b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
 - c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
- 9. (D)** Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del successivo Titolo III.

Art. 8

Assetto vegetazionale

- 1. (I)** Allo scopo di attuare la tutela del sistema vegetazionale, il presente Piano è corredato dalla tavola contrassegnata alla lettera **A2** in cui sono rappresentate, con appositi perimetri o individuazioni, le seguenti aree ed elementi:
- a. area forestale (fustaie, cedui, soprassuoli con forma di governo difficilmente identificabile o molto irregolare, compresi i castagneti da frutto abbandonati, arbusteti, aree percorse da incendi, aree temporaneamente prive di vegetazione a causa di frane o danni da eventi meteorici);

- b. area agricola (castagneti da frutto coltivati, pioppeti e altri impianti di arboricoltura da legno);
 - c. elementi lineari (formazioni lineari).
- 2. (I)** Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo le formazioni estese e lineari di cui al precedente comma 1, lettere a. e c., nonché i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi. Alle formazioni lineari sono applicate anche le disposizioni di cui al successivo Art. 9.
- 3. (D)** Sono esclusi dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo le aree e gli elementi di cui alla lettera b. del precedente comma 1, nonché ogni altro impianto arboreo avente finalità produttiva, nei quali sono ammessi le normali attività selvicolturali, i trattamenti fitosanitari nonché la raccolta dei prodotti.
- 4. (D)** Il PTCP conferisce al sistema delle aree forestali e boschive finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica, di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione produttiva e turistico-ricreativa e persegue l'obiettivo dell'aumento delle aree forestali e boschive anche per accrescere l'assorbimento della CO₂ al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto, con particolare attenzione alla fascia collinare e di pianura. L'espansione naturale del bosco, compatibilmente con il mantenimento dei prati-pascoli in montagna, rientra tra le finalità indicate nel presente articolo e la sua parziale o totale eliminazione, qualora ammessa deve essere compensata secondo le disposizioni di cui al successivo comma 9.
- (P)** Nel sistema delle aree forestali e boschive trovano anche applicazione le prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 2354 del primo marzo 1995.
- 5. (P)** Al fine di perseguire le finalità indicate nel presente articolo, ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti, nei terreni di cui al precedente comma 1 sono ammessi esclusivamente:
- a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le fasce frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al Piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 227/2001 alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della L.R. n. 30/1981;
 - b. la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui ai successivi commi 6, 7 e 8;
 - c. gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, fermo restando il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004, nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;
 - d. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - e. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - f. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
- (P)** Sono escluse da qualsiasi intervento di trasformazione le aree oggetto di rimboschimenti compensativi di cui al successivo comma 9.
- 6. (P)** Nel sistema delle aree forestali e boschive è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a

valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

(I) I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC, o della variante di adeguamento al presente Piano, possono delimitare zone in cui, per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale, sono esclusi gli interventi di cui sopra.

7. (P) La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al precedente comma 6 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la VIA. In particolare, la realizzazione delle opere di interesse pubblico per la produzione e il trasporto di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili non previste dalla pianificazione nazionale, regionale, provinciale o comunale è ammessa qualora di interesse meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, e comunque di potenza non superiore a 3 Mw termici. Per gli impianti ammissibili resta fermo anche il rispetto delle disposizioni di cui ai successivi commi 8, 9 e 10.

8. (P) Gli interventi di cui ai commi 5, 6 e 7 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

- a. rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
- b. essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
- c. essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, i biotopi umidi, i margini boschivi.

(P) Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al precedente comma 5 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della L.R. n. 30/1981, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

9. (P) I progetti relativi alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva, con esclusione degli interventi di disboscamento connessi alla realizzazione di opere di difesa del suolo, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

(D) I rimboschimenti compensativi dovranno essere preferibilmente localizzati nella fascia collinare e di pianura, ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione e concorrere all'attuazione della rete ecologica provinciale.

10. (D) Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nella tavola contrassegnata dalle lettere A1 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

- a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
- b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'art. 16 della L.R. n. 30/1981, in seguito a puntuale istruttoria

tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente Piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo.

- 11. (D)** Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
- l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
 - il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
 - le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
- 12. (I)** I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, adeguano la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni del presente Capo e alle individuazioni grafiche contenute nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A2**, relativamente al sistema delle aree forestali e boschive. In tale sede, i Comuni possono proporre, con riferimento al contesto locale, motivate revisioni alle perimetrazioni dei terreni aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 1, senza che ciò costituisca variante al presente Piano. Tali perimetrazioni fanno fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La Provincia provvede ad aggiornare la tavola contrassegnata dalla lettera **A2**.
- 13. (D)** La disciplina di cui al presente articolo non si applica nel caso di perimetrazioni di aree ricomprese, anche parzialmente, in strumenti urbanistici attuativi cui all'art. 31 della L.R. n. 20/2000 e successive modifiche, per i Comuni dotati di PSC, ovvero di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del secondo comma dell'art. 18 della L.R. n. 47/1978 per i Comuni dotati di PRG, già perfezionati ed attuati o in corso di attuazione alla data di adozione del PTCP.
- 14. (D)** Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del successivo Titolo III.

Art. 9

Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari

- 1. (D)** In sede di formazione e adozione del PSC o variante di adeguamento al presente Piano, i Comuni individuano gli esemplari arborei singoli, in gruppi od in filari di notevole pregio scientifico e monumentale tutelati con specifico Decreto emanato dal Presidente della Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. **11** 2/1977 e riportati nell'allegato **N1** alle presenti Norme, che è aggiornato a seguito dell'emanazione di nuovi Decreti di tutela o di revoca di precedenti Decreti.
- (I)** Attraverso il PSC o la variante di adeguamento al presente Piano, i Comuni possono individuare gli esemplari singoli non soggetti a vincolo, ma meritevoli di tutela, senza che ciò costituisca variante al presente Piano.
- 2. (P)** Tutti gli esemplari arborei di maggior pregio, in gruppi o filari, di cui al precedente comma 1, dovranno essere assoggettati a specifica tutela, non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti, ma dovranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie o per la sicurezza di persone e cose, si rendano utili interventi non strettamente tesi alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi saranno sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune competente per territorio.
- (P)** Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare tutelati con specifico Decreto Regionale ai sensi della L.R. n. 2/1977 dovranno comunque rispettare le prescrizioni ivi contenute.

3. (D) I Comuni provvederanno inoltre ad individuare nelle aree urbane i parchi e i giardini che rivestono interesse storico-architettonico e ad articolare una disciplina secondo le disposizioni di cui al successivo Art. 25, comma 5, anche attraverso l'emanazione di uno specifico Regolamento.
4. (D) I Comuni, in sede di formazione del PSC o di variante di adeguamento al presente Piano, adeguano la propria pianificazione urbanistica alle disposizioni ed individuazioni grafiche contenute nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A2**, relativamente alle formazioni lineari di cui al comma 1, lettera c., del precedente Art. 8, ed integrano la rappresentazione delle formazioni lineari eventualmente non classificate nelle medesime tavole. Tale integrazione non costituisce variante al presente Piano

Art. 10

Reticolo idrografico

1. (I) Ai fini della tutela del reticolo idrografico, la pianificazione provinciale, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata, persegue l'obiettivo generale della protezione delle aree di pertinenza fluviale e della prevenzione e mitigazione del rischio idraulico, contemperando la necessità di consentire l'evoluzione naturale dei processi fluviali, di salvaguardare la risorsa idrica e di conservare e valorizzare gli elementi e i luoghi di pregio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale presenti nelle aree fluviali, compatibilmente con le esigenze di sicurezza degli insediamenti esistenti e con l'attività antropica.
2. (D) Il sistema idrografico di riferimento del Piano è costituito dai laghi, bacini e corsi d'acqua individuati cartograficamente nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1**. La delimitazione delle aree fluviali, comprendenti le aree di scolo e accumulo e le relative aree di pertinenza, è rivolta alla regolamentazione degli interventi e delle attività nelle stesse aree e delinea uno scenario di riferimento essenziale per la definizione delle azioni da intraprendere per il raggiungimento o il mantenimento della configurazione ottimale. Tale scenario concorre alla definizione delle scelte di piano, fornisce direttive sui limiti e sulle condizioni per la pianificazione di scala comunale e rappresenta un riferimento necessario per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale preventiva delle scelte di trasformazione.
3. (D) Ai fini della tutela del reticolo idrografico, il presente Piano individua sul reticolo principale tre distinte fasce fluviali, denominate A, B e C, a loro volta suddivise in specifiche zone fluviali. Le fasce fluviali corrispondono ad aree inondate o inondabili, con frequenza attesa decrescente dalla fascia A alla fascia C, che sono destinate al deflusso delle portate ordinarie e di piena e all'invaso dei volumi di piena. Le zone fluviali interne alle fasce sono riconosciute sulla base di specifici caratteri di tipo idraulico-geomorfologico, naturalistico, paesaggistico, storico-culturale e delle condizioni d'uso. Le fasce e le zone fluviali sono rappresentative dell'assetto attuale della regione fluviale, comprensivo degli elementi e dei luoghi storicamente connessi a tale ambiente, e dell'assetto progettuale, riferito alle condizioni ottimali di funzionalità e sviluppo delle diverse componenti del sistema. I caratteri distintivi delle fasce e delle zone fluviali sono definiti nella Relazione del presente Piano.
4. (I) Ferme restando le competenze dei soggetti preposti alle funzioni di programmazione e attuazione degli interventi di difesa idraulica e del suolo nel territorio provinciale, il presente Piano integra e specifica le conoscenze sviluppate in ambito sovraprovinciale, ponendosi quale strumento di supporto alla definizione dei fabbisogni di carattere non emergenziale. Allo scopo di razionalizzare la programmazione degli interventi di sistemazione e manutenzione idraulica, la Provincia garantisce il proprio contributo conoscitivo e la partecipazione, ove richiesta, alla definizione condivisa delle scelte di pianificazione e programmazione promosse a livello sovraordinato.
5. (I) La Provincia concorre, per quanto di competenza, anche attraverso gli strumenti della concertazione istituzionale, all'attuazione dei programmi di intervento degli Enti competenti alla difesa idraulica e del suolo, specialmente rivolti ai settori interessati dalle fasce A e B, da realizzarsi nel rispetto delle specifiche direttive, relativamente alle seguenti attività:
 - a. manutenzione e difesa idraulica, riqualificazione ambientale e rinaturazione, sistemazione e difesa del suolo, monitoraggio morfologico e del trasporto solido degli alvei;
 - b. adeguamento delle opere infrastrutturali;
 - c. adeguamento degli impianti per il trattamento delle acque reflue, per la gestione dei rifiuti e per l'approvvigionamento potabile, degli impianti a rischio di incidenti rilevanti e degli impianti con materiali radioattivi;

d. interventi nel settore agricolo e forestale.

- 6. (D)** I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o di variante di adeguamento al presente Piano, sono tenuti a recepire le delimitazioni e le disposizioni di cui al presente Capo. In tale sede, i Comuni provvedono, sulla base dei criteri dettati dalle specifiche direttive tecniche di settore, ad effettuare una verifica di compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di rischio presenti o potenziali rilevate, avvalendosi delle analisi di maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede sovracomunale; la verifica deve concludersi con l'individuazione delle situazioni di incompatibilità e delle misure da adottare per rendere compatibili tali previsioni con le condizioni rilevate. Nella stessa sede, i Comuni possono approfondire ed eventualmente integrare i contenuti specifici assunti a livello provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.A-2, comma 2, della L.R. n. 20/2000, garantendo comunque i livelli di tutela definiti dal presente Piano.
- 7. (D)** In sede di adeguamento al presente Piano, i Comuni possono fare coincidere i limiti delle aree di tutela fluviale individuate nella tavola contrassegnata dalla lettera **A1** con elementi fisici rilevabili alla scala di maggior dettaglio, rispettandone comunque l'unitarietà e i presupposti metodologici, e possono articolare le zone di tutela fluviale secondo i criteri e i limiti indicati negli articoli successivi. Al di fuori dei casi predetti, costituenti rettifiche al Piano finalizzate al suo perfezionamento, i Comuni possono proporre eventuali ridefinizioni delle aree fluviali secondo la procedura di cui all'art. 22 della L.R. n. 20/2000. Qualora tali modifiche riguardino i limiti esterni delle fasce fluviali A e B, sulla proposta di variazione del Piano deve essere acquisita l'intesa dell'Autorità di Bacino, ai sensi del comma 9 dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000.
- 8. (I)** Fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli, la pianificazione comunale si indirizza a:
- a. evitare significativi ostacoli al deflusso o riduzioni della capacità di invaso, privilegiando il deflusso a cielo aperto dei corsi d'acqua, anche ripristinando, ovunque possibile, le sezioni soggette ad opere di tombinamento, compatibilmente con le esigenze di tutela igienico-sanitaria;
 - b. assicurare le ottimali condizioni quali-quantitative delle acque superficiali e sotterranee;
 - c. favorire nelle fasce fluviali, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica e paesaggistica, il mantenimento e il miglioramento ambientale degli elementi e dei luoghi fluviali tipici e residuali, ricercando parimenti l'integrazione di tali aree nel contesto territoriale e ambientale, secondo criteri di massima coerenza tra la destinazione naturalistica e, dove presenti, gli assetti insediativi, agricoli e vegetazionali del territorio;
 - d. evitare, nelle aree fluviali, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva, nonché la localizzazione di insediamenti residenziali, produttivi, rurali e di urbanizzazione in genere;
 - e. limitare, nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione non altrimenti localizzabili, lo sviluppo delle aree impermeabili, eventualmente definendo opportune aree atte a favorire l'infiltrazione e l'invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche;
 - f. minimizzare le quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici, favorire l'utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco, dei seminativi ritirati dalla coltivazione e migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate nelle zone ad utilizzo agricolo e forestale all'interno delle fasce A e B, qualificate come zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e come tali soggette a priorità di finanziamento.
- 9. (I)** In sede di adeguamento al presente Piano, allo scopo di rendere compatibile l'assetto urbanistico con le condizioni di rischio idraulico ed incentivare la messa in sicurezza dei territori, gli strumenti urbanistici comunali possono:
- a. individuare comprensori di aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori delle fasce A e B, ai sensi dell'art. 40 delle Norme del PAI;
 - b. prevedere meccanismi perequativi e compensativi, finalizzati a favorire le seguenti azioni di riduzione del rischio, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia delle caratteristiche naturali dei luoghi:

- realizzazione diretta da parte dei soggetti interessati dalle opere di messa in sicurezza, previo parere vincolante degli Enti competenti alla difesa del suolo, e conseguente eventuale cessione delle aree necessarie alla realizzazione delle stesse;
- demolizioni parziali o totali di fabbricati e/o corpi di fabbrica ricadenti nelle aree a rischio;
- delocalizzazione di fabbricati ricadenti nelle aree a rischio.

10. (D) Il Comune procede ad una valutazione delle condizioni di rischio idraulico locale, secondo i criteri e i contenuti indicati al comma successivo, nei seguenti casi:

- a. qualora sia necessario procedere ad una verifica di sicurezza degli insediamenti esistenti;
- b. in sede di redazione dei piani e programmi di protezione civile;
- c. nell'ambito del PSC o PRG, d'intesa con la Provincia, quando, sulla base dei successivi articoli, tale valutazione costituisce una condizione per la pianificazione e attuazione di interventi altrimenti non ammessi.

11. (D) La valutazione di cui al precedente comma 10 deve essere effettuata secondo i criteri definiti dalle direttive di settore, come coordinati e specificati dalle Linee-guida approvate dalla Giunta provinciale. La valutazione deve considerare tutte le informazioni reperibili presso gli Enti competenti, con riguardo ai dati relativi alle opere di difesa esistenti, al loro stato di adeguatezza e agli interventi idraulici programmati per la difesa del territorio, e deve concludersi con l'indicazione delle misure, a carattere strutturale e non strutturale, necessarie alla mitigazione degli impatti; per le misure strutturali dovrà essere indicato il soggetto attuatore, per quelle non strutturali dovranno essere previsti opportuni adeguamenti dei piani e programmi di protezione civile. Possono essere individuati specifici accorgimenti tecnico-costruttivi da assumere quali condizioni per garantire la compatibilità degli interventi di trasformazione urbanistica.

12. (P) Sono fatte salve le disposizioni nazionali e regionali relative ai corsi d'acqua riguardanti:

- a. la loro gestione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 per i corsi d'acqua pubblici e ai sensi del R.D. n. 368/1904 per la rete di bonifica, con particolare riferimento alle distanze da rispettare per consentire gli interventi a garanzia dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, nonché gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di scolo, irrigazione e difesa del suolo;
- b. le tutele del loro valore paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, secondo le disposizioni di cui al successivo Art. 55;
- c. la gestione del demanio idrico, sia per quanto concerne la disciplina delle concessioni sia per quanto riguarda i principi dettati dalla L. n.37/1994 in merito alle aree del demanio di nuova formazione e alle aree abbandonate dalle acque correnti.

13. (D) Sono fatte salve le previsioni urbanistiche vigenti alla data di adozione del PTPR, qualora ricadenti nella fascia B o nella fascia C.

14. (D) All'interno del territorio urbanizzato, qualora ricadente nella fascia A o nella fascia B, possono applicarsi le norme degli strumenti urbanistici vigenti, previa valutazione delle condizioni di rischio, da parte del Comune, d'intesa con la Provincia, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. La valutazione delle condizioni di rischio deve essere effettuata secondo le disposizioni dettate dai precedenti commi 10 e 11.

15. (P) Fermo restando quanto previsto dalla L. n. 37/1994, nei terreni demaniali ricadenti all'interno della fascia A o della fascia B, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni da parte degli Enti competenti sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale tradizionale e diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. I predetti progetti, redatti ai sensi dell'art. 32 delle Norme del PAI e relative direttive d'attuazione, devono riferirsi a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale. Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti.

Art. 11

Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

- 1. (D)** La fascia A è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena oppure, nel caso dei laghi e dei bacini, dall'area corrispondente all'invaso. La fascia A è suddivisa nelle seguenti zone:
 - a. zona A1, alveo attivo oppure invaso nel caso di laghi e bacini;
 - b. zona A2, alveo di piena;
 - c. zona A3, alveo di piena con valenza naturalistica.
- 2. (D)** Nella fascia A è obiettivo prioritario assicurare, compatibilmente con le condizioni di sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esposti, il deflusso della piena di riferimento e il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell'alveo, affinché venga favorita l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni dei manufatti nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. Sono quindi ammessi e favoriti, conformemente alle direttive tecniche di settore, gli interventi di salvaguardia della dinamica fluviale e di mitigazione del rischio idraulico, oltre che gli interventi di conservazione degli spazi naturali e loro riqualificazione nel caso in cui risultino degradati.
- 3. (D)** I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o di variante di adeguamento al presente Piano, recepiscono la fascia A, suddivisa nelle zone A1, A2 e A3 come individuate ed articolate nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del presente Piano.
- 4. (P)** Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A non sono ammessi :
 - a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui al successivo comma;
 - b. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui alle lettere c. e g. del successivo comma e dei fanghi derivanti dallo spurgo delle opere di bonifica;
 - c. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui alla lettera e. del successivo comma;
 - d. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento di quelli esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. n. 152/2006, ad eccezione delle operazioni di cui alla lettera f. del successivo comma;
 - e. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto.
- 5. (P)** Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A sono invece consentiti i seguenti interventi e attività, che devono comunque assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di deflusso, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la funzionalità delle opere di difesa esistenti a tutela della pubblica incolumità in caso di piena:
 - a. la realizzazione delle opere idrauliche e delle opere di bonifica e di difesa del suolo, comprese le attività di esercizio e manutenzione delle stesse, nonché gli interventi volti alla rinaturazione o ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica, solo se effettuati o autorizzati dalle Autorità Idrauliche competenti e dagli enti gestori del canale o dell'invaso, nel rispetto delle direttive tecniche di settore e di concerto con gli Enti gestori delle aree protette, qualora presenti;
 - b. i tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella fascia, per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, solo se effettuate o autorizzate dalle Autorità Idrauliche competenti;
 - c. le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo e che siano realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

- d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, fermo restando che la realizzazione di tali impianti in aree sottostanti a sbarramenti di ritenuta (briglie, traverse e dighe) deve essere autorizzata dall'ente gestore dello sbarramento;
- e. l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, realizzato anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali;
- f. l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'articolo 214 dello stesso decreto) alla data di entrata in vigore del PAI, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa, fatto salvo quanto disposto dal Capo 2° del successivo Titolo III in materia di attività di gestione dei rifiuti; tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità ambientale validato dall'Autorità competente; alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite agli articoli 208 e 210 del suddetto decreto;
- g. il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'articolo 183 del D.Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto disposto dal Capo 2° del successivo Titolo III in materia di attività di gestione dei rifiuti;
- h. il completamento delle opere pubbliche o di interesse pubblico in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;
- i. la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico ed attrezzature di utilità collettiva, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, a condizione che non modificano i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche essenziali dell'ecosistema fluviale, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso né limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo, evitando tracciati paralleli al corso d'acqua; a tal fine, i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, redatto secondo le modalità di cui all'art. 38 delle Norme del PAI e alle direttive tecniche di settore, e sottoposto al parere delle Autorità competenti, che documentino l'assenza di interferenze negative rispetto alle suddette situazioni; le opere suddette riguardano:
- linee di comunicazione viaria, ferroviaria, anche se di tipo metropolitano, ed idroviaria;
 - approdi e porti per la navigazione interna, comprese le opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità;
 - impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - invasi ad usi plurimi;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - impianti a rete per lo smaltimento dei reflui;
 - sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, con le esclusioni ed i limiti di cui al successivo Art. 100;
 - aree attrezzabili per la balneazione, compresi chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione, nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature;
 - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, previa verifica di impatto ambientale;
- j. la realizzazione delle infrastrutture stradali, degli impianti per le telecomunicazioni e per l'approvvigionamento idrico, degli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, dei sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale,

in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, se previsti dalla pianificazione comunale e con le esclusioni ed i limiti di cui al successivo Art. 100;

k. le opere sugli edifici esistenti relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, secondo le definizioni di cui alle lettere i), a), b), c), d) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, purché ammesse dallo strumento urbanistico vigente, e realizzate senza aumento di superficie o volume, ad eccezione dei volumi tecnici, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo

e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio; la variazione degli usi esistenti è consentita se finalizzata alla realizzazione di attività compatibili e pienamente integrate con le caratteristiche del contesto ambientale e purché le eventuali superfici abitabili siano in sicurezza rispetto alla piena di riferimento;

l. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, evitando ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

m. i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, ma per quantitativi non superiori a 150 metri cubi annui;

n. le estrazioni di materiali litoidi, fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 116 in materia di attività estrattive, solo se connesse ad interventi finalizzati alla regimazione delle acque e alla rinaturazione, previste dagli strumenti settoriali di pianificazione, programmazione e progettazione sovracomunale e condotte nel rispetto delle direttive tecniche di settore;

o. la realizzazione di piste, guadi e accessi per natanti, altri sistemi di trasferimento relativi alle attività di estrazione ubicate in golena e al trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite nell'ambito dei piani di settore, sottoposte a verifica di compatibilità ambientale e ripristinate, ad eccezione degli accessi per natanti, al termine dell'esercizio;

p. i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto ritenuti compatibili dal PIAE;

q. il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali inerti finalizzato ad interventi di recupero ambientale;

r. l'istituzione di parchi, riserve o aree di valorizzazione dell'ambiente fluviale, di carattere regionale, provinciale o comunale, anche prevedendo attrezzature mobili di supporto ad attività o usi sportivi e del tempo libero, nonché localizzazioni di percorsi e spazi di sosta pedonali o per mezzi di trasporto non motorizzati, purché in condizioni di sicurezza idraulica;

s. le attrezzature per attività di studio faunistico e vegetazionale e per il rilevamento delle caratteristiche idrauliche, idrogeologiche, idrobiologiche e idrochimiche del corso d'acqua;

t. le attività escursionistiche e del tempo libero.

6. (P) Nell'alveo inciso, zona A1, e comunque per una fascia di 10 metri dalla sponda, oltre agli interventi non ammessi nella fascia A, non sono ammessi l'edificazione, le attività zootecniche, il pascolo e l'utilizzazione agricola del suolo, comprese le coltivazioni a pioppeto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno, mentre sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

7. (P) Nell'alveo inciso, zona A1, valgono inoltre le seguenti disposizioni:

a. gli interventi di manutenzione idraulica consentiti nella fascia A, compresi quelli finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, devono, ove possibile:

- attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;

- garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone;
 - migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà e alla tutela degli habitat caratteristici;
 - essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali;
- b. gli interventi di rinaturazione consentiti nella fascia A, costituiti da riattivazioni o ricostituzioni di ambienti umidi, ripristini e ampliamenti delle aree a vegetazione spontanea autoctona, devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato, nel rispetto delle direttive tecniche di settore.
- 8. (P)** Nell'alveo di piena, zona A2, oltre a quanto consentito per la fascia A, sono ammessi, compatibilmente con le condizioni di rischio idraulico e fatto salvo quanto stabilito in merito al territorio rurale ai sensi del Titolo IV della successiva Parte terza:
- a. il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto idraulico-morfologico e ambientale della fascia;
 - b. la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, se strettamente necessarie alla conduzione agricola del fondo;
 - c. la realizzazione di capanni e ricoveri per i mezzi agricoli purché amovibili e realizzati con materiali tradizionali;
 - d. le normali pratiche agricole, purché compatibili con l'ambiente fluviale ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano ad eliminare o ridurre i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative regionali vigenti;
 - e. le attività silvicolture se realizzate attraverso accorgimenti nelle modalità di impianto che possano migliorare la compatibilità ambientale;
 - f. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti della legislazione e regolamentazione regionale vigente;
 - g. il mantenimento e la riqualificazione degli impianti per lo sport ed il tempo libero esistenti di gestione pubblica o privata, purché in sicurezza idraulica e nel rispetto ed in armonia con il sistema ambientale fluviale.
- 9. (P)** Nell'alveo di piena con valenza naturalistica, zona A3, oltre agli interventi non consentiti per le zone A1 e A2, non è ammessa l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone, né l'installazione di sostegni per elettrodotti e di impianti per le telecomunicazioni in genere, mentre sono ammesse le attività di cui alle lettere a., b., d., i., j. di cui al comma 2 del successivo Art. 18.

Art. 15

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

- 1. (D)** Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, come delimitate nelle tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1**, comprendono gli ambiti di accertato valore paesaggistico ambientale che sono caratterizzati da rilevanti componenti vegetazionali, geologiche, storico-antropiche, percettive ecc., e le zone che svolgono un ruolo di connessione di emergenze naturalistiche esistenti.
- 2. (P)** Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente primo comma:
- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi della L.R. n. 20/2000;

- b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie degli ambiti urbani consolidati di cui all'art. A-10 della L.R. n. 20/2000, ovvero nelle zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della L.R. n. 47/1978, e/o ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR;
 - c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di adozione del PTPR, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della L.R. n. 47/1978, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
 - d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del PTPR;
 - e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del PTPR;
 - f. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 47/1978, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge n. 765/1967, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del PTPR.
- 3. (P)** Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, diverse da quelle di cui al precedente comma 2, valgono le disposizioni dettate dai successivi commi del presente articolo.
- 4. (P)** Sono ammesse esclusivamente le infrastrutture ed attrezzature di seguito elencate, :
- a. linee di comunicazione viaria nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
 - d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - e. impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
 - f. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali se contemplati dallanormativa o, qualora la normativa non preveda pianificazione settoriale, ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altradisposizione del presente Piano ed essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta dadisposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
- 5. (P)** La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al precedente comma 4 non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
- 6. (D)** Compete agli strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventualeprevisione di:
- a. attrezzature culturali e scientifiche, attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
 - b. rifugi e posti di ristoro;
 - c. campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;
 - d. progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza.

- 7. (D)** Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a. e b. del precedente comma 6, gli strumenti di pianificazione comunali possono prevedere l'edificazione di nuovi manufatti, quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni nelle vicinanze di altre preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.
- 8. (I)** La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire in tali aree interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:
- a. parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
 - b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.
- 9. (P)** Fermo restando quanto specificato ai precedenti commi 4, 5, 6 e 8, sono comunque consentiti:
- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale, secondo la classificazione di cui all'allegato alla L.R. 31/2002, ovvero in conformità agli artt. 36 e 40 della L.R. n. 47/1978 e successive modifiche;
 - b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;
 - c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di qualificazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001 ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
 - d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse, ricorrendo ove possibile all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della Direttiva assunta dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3939 del 6 settembre 1994;
 - e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
- 10. (P)** Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del precedente comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. n. 30/1981, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
- 11. (D)** Relativamente alle aree di cui al primo comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
- a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
 - c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
- 12. (D)** Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al precedente ottavo comma, oltre alle aree di cui al precedente comma 2, solamente ove si dimostri:
- a. l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili;
 - b. la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti; tenendo conto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 20/2000 nonché delle disposizioni di cui alla Parte terza relative ai criteri insediativi e garantendo la coerenza con gli indirizzi e le raccomandazioni formulate per le Unità di paesaggio di appartenenza.

Art. 17

Zone di valenza ambientale locale

- 1. (I)** Spetta ai Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, approfondire lo studio delle zone di valenza ambientale locale, come individuate nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1**, sulla base anche degli elaborati di analisi allegati alla Relazione del presente Piano, individuandone le parti da assoggettare a prescrizioni di tutela riguardanti il patrimonio naturale ed antropico esistente nel rispetto degli indirizzi formulati per ciascuna Unità di paesaggio, e quelle all'interno dellequali sono ammesse eventuali trasformazioni urbanistiche che comunque andranno rapportate, per dimensione dell'insediamento, per caratteristiche tipologiche e morfologiche dell'edificato, per l'impatto visivo da luoghi di frequentazione facilmente accessibili, alle caratteristiche del contesto ambientale. In tali zone le attività estrattive sono comunque localizzate previa verifica circa la non sussistenza di possibili localizzazioni alternative in zone non sottoposte ad alcuna tutela.
- 2. (D)** In attesa che i Comuni predispongano gli approfondimenti di cui al precedente comma, che non producono variante al PTCP, tali zone sono assimilate a quelle di cui al precedente Art. 15.

Art. 19

Zone calanchive di valenza naturalistico-paesaggistica

- 1. (D)** I calanchi rappresentano individualmente morfostrutture di significativo interesse paesistico nonché nicchie ecologiche di rilevante importanza ambientale, diffuse sul territorio appenninico provinciale, e costituiscono nel loro insieme un complesso fortemente caratterizzante un'ampia porzione del paesaggio collinare e montano. Esse costituiscono altresì aree di dissesto attivo, con caratteri evolutivi che ne possono determinare l'estensione alle aree circostanti, e come tali sono disciplinate dal successivo Art. 31.
- 2. (I)** Nelle tavole contrassegnate dalla lettera A1 del presente Piano sono individuati i calanchi di valenza naturalistico-paesaggistica. Tale individuazione costituisce documentazione di riferimento che i Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, dovranno verificare al fine di articolare, in funzione della loro diversa rilevanza paesaggistico-ambientale, naturalistica e geomorfologica, un'eventuale classificazione in:
- a. calanchi peculiari, segnalati per la straordinaria valenza paesistica intrinseca;
 - b. calanchi tipici, rappresentanti la generalità delle formazioni calanchive con un grado diffuso di valenza paesistica.

- 3. (P)** Nell'ambito dei calanchi "peculiari", sono vietati tutti gli interventi e le attività che possano significativamente alterare o compromettere, direttamente od indirettamente, lo stato dei luoghi, i processi morfogenetici o biologici in atto, la percezione paesistica dei singoli elementi individuati e la loro percezione paesistica d'insieme. In particolare sono vietati: interventi di nuova edificazione, opere infrastrutturali e attrezzature di qualsiasi tipo, il dissodamento dei terreni saldi, l'asportazione di materiali terrosi o lapidei. Gli interventi di stabilizzazione dell'assetto idrogeologico risultano ammissibili solo ed in quanto resi necessari da dimostrate ed urgenti necessità di difesa di insediamenti, infrastrutture e manufatti antropici esistenti all'intorno, e purché siano comunque adottate tecniche appropriate ed appositi accorgimenti di mitigazione degli impatti, tali da salvaguardare gli aspetti naturalistici e paesaggistici preminenti in queste zone e la loro evoluzione. Sono consentite, nel rispetto dei criteri di tutela generale sopra indicati, le pratiche colturali già eventualmente in essere, purché svolte con tecniche idonee e compatibili con l'attuale stato di equilibrio dei suoli.
- 4. (I)** Nell'ambito dei calanchi "tipici" individuati dalla pianificazione comunale come meritevoli di tutela, ed in corrispondenza di insediamenti già visivamente interferenti con i calanchi, gli strumenti urbanistici comunali, sulla base di apposite analisi documentali, potranno prevedere interventi edilizi di modesto ampliamento degli edifici esistenti preferibilmente in ambiti già interessati dalla presenza di infrastrutture e attrezzature.
- 5. (I)** La classificazione operata dai Comuni nell'ambito della pianificazione urbanistica e alle condizioni di cui ai commi precedenti costituisce adempimento di cui all'articolo 20 comma 3 del PTPR a livello comunale e come tale non costituisce variante grafica al presente Piano.
- (P)** In attesa di tali adempimenti sui calanchi sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti.

Art. 20

Crinali spartiacque principali e crinali minori

- 1. (I)** I crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e montano e rappresentano morfosttrutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e suggestione scenica, oltre a rappresentare talora la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica. Nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del presente Piano sono individuati i crinali spartiacque principali, ovvero gli spartiacque di connotazione fisiografica e paesistica generale ed i crinali minori che rappresentano le dorsali di connotazione paesistica locale.
- 2. (I)** L'individuazione cartografica dei crinali minori costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di variante generale o di adeguamento alle disposizioni del presente Piano dovranno verificare, al fine di definire in funzione della più o meno marcata rilevanza paesaggistica di tali componenti, su quali dei restanti crinali minori applicare le disposizioni di cui al presente articolo allo scopo di salvaguardarne il profilo, i con visuali ed i punti di vista.
- 3. (I)** La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti ed alle condizioni di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 9, comma 1, del PTPR e come tale non costituisce, anche nel caso di localizzazioni difformi da quelle individuate nel presente Piano, purché basate su adeguate motivazioni di ordine paesaggistico e morfologico, variante grafica al Piano stesso.
- 4. (I)** Nei crinali principali di cui al comma 1 del presente articolo e nei crinali minori ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela di cui al medesimo comma, la pianificazione comunale orienterà le proprie previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:
- lungo le linee di crinale, o parti di esse, che costituiscono la matrice storica della infrastrutturazione e dell'insediamento, ulteriori interventi edilizi nonché aree a destinazione extra agricola andranno preferibilmente localizzati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e attrezzature e/o in contiguità delle aree insediate nel rispetto degli indirizzi e delle raccomandazioni formulate per l'Unità di paesaggio di appartenenza;
 - lungo le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da infrastrutture o insediamenti:

- eventuali nuove previsioni andranno localizzate nelle aree in cui l'interferenza visiva con i crinali individuati risulti minore, prevedendo specifiche prescrizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, ecc.);
 - nell'ambito minimo di interferenza visiva ad esse connesso, gli interventi edilizi e in particolare edifici ed attrezzature di servizio alla attività agricola, andranno preferibilmente corredati da uno studio di impatto visivo e dalla eventuale adozione di adeguate opere di mitigazione;
 - andranno evitati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale; in tale ambito andrà inoltre evitata l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie (elettrorodotti, linee telefoniche aeree e di telecomunicazione) fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.
- 5. (P)** Lungo i crinali è consentita la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature, qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale e fatte salve le disposizioni maggiormente limitative di altre zone del presente Piano, quali:
- a. linee di comunicazione viaria;
 - b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e relativo smaltimento dei reflui;
 - d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
- (P)** Tali interventi andranno corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo nonché da adeguate misure mitigative.
- 6. (P)** Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e subprovinciali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale.
- 7. (I)** Nelle more degli adempimenti comunali previsti dal presente articolo, esclusivamente lungo i crinali principali e minori esistenti individuati dalla tavola contrassegnata dalla lettera **A1** si applicano le norme di cui al precedente comma 4 lettera b..
- 8. (D)** Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del successivo Titolo III.

Art. 24

Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane

- 1. (D)** Il presente Piano definisce, ai sensi dell'art. A-7 della L.R. n. 20/2000, gli insediamenti storici, individuando le zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane, costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica.
- 2. (D)** Le località indicate con appositi simboli nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del presente Piano ed elencate nell'allegato **N2** alle presenti Norme costituiscono un inventario di base degli insediamenti storici del territorio provinciale.
- Tali insediamenti sono classificati in relazione alla loro struttura morfologica, alla loro dimensione ed al loro valore storico-architettonico ed ambientale in:
- a. tessuti agglomerati principali;
 - b. tessuti agglomerati;
 - c. tessuti non agglomerati;

d. nuclei principali;

e. nuclei secondari.

Il presente Piano valuta, inoltre, lo stato di alterazione dei tessuti storici esistenti al fine di formulare indirizzi differenziati per le azioni di tutela degli enti locali.

- 3. (D).** I Comuni, nel cui ambito ricadono le località indicate nelle tavole di cui al precedente comma 2, sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico definendo, ove non già effettuata, la perimetrazione degli insediamenti storici, con riferimento agli elementi riportati nella cartografia indicata nel precedente comma 2, al fine di verificare la sussistenza delle zone urbane storiche, ovvero delle strutture insediative storiche non urbane, e di dettarne la specifica disciplina in conformità alle disposizioni del Capo A-II dell'allegato alla L.R. n. 20/2000.

(I) All'interno dei tessuti agglomerati e non, che risulteranno totalmente o parzialmente alterati, la pianificazione comunale potrà escludere dalla perimetrazione le parti non più originarie che siano localizzate marginalmente al nucleo integro, anche indicando riferimenti morfologici e tipologici per l'eventuale sostituzione dei tessuti alterati ancora in stretto rapporto con l'edificazione storica residua.

(I) Il Comune potrà proporre, in modo motivato e documentato, di non perimetrare nuclei secondari di cui alla lettera e. del secondo comma del presente articolo, attuando una tutela limitata o mirata a singole unità edilizie di valore storico ed architettonico; tale adempimento dovrà essere compiuto in coerenza con la metodologia indicata nel Quadro conoscitivo (Volume C- Sistema territoriale).

(D) La definizione delle perimetrazioni di cui sopra, costituendo variante al PSC o, in via transitoria, al PRG è approvata secondo le disposizioni, rispettivamente, di cui agli artt. 32 e 41 della L.R. n. 20/2000.

- 4. (D).** I Comuni, ove non già effettuato, provvedono ad individuare i nuclei secondari di cui alla lettera e. del secondo comma del presente articolo secondo le indicazioni contenute nel Quadro conoscitivo (Volume C - Sistema territoriale) ed a verificarne la qualità storica ed architettonica, assegnando alle unità edilizie meritevoli di tutela una specifica categoria di intervento, scelta fra quelle definite dalla disciplina particolareggiata di cui al precedente comma, anche alla luce dell'eventuale loro appartenenza agli elementi di cui all'Art. 25 comma 1. Gli interventi sulle rimanenti unità edilizie saranno disciplinati con lo scopo di perseguirne la compatibilità degli elementi e delle finiture architettoniche con il tessuto edilizio circostante o caratterizzante l'ambito interessato, tenendo conto degli indirizzi e delle raccomandazioni contenute nell'allegato **N6** alle presenti Norme relativi alla specifica Unità di paesaggio di appartenenza.

- 5. (D).** I Comuni, con riferimento alle zone urbane storiche e/o alle strutture insediative storiche non urbane individuate e perimetrare a norma del precedente comma per le quali non sia già vigente la disciplina conforme al capo A-II della L.R. n. 20/2000, adeguano i propri strumenti urbanistici dettando la relativa disciplina particolareggiata. Il POC, ai sensi del comma 6 dell'art. A-7 della L.R. n. 20/2000, individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, secondo le definizioni di cui all'allegato alla L.R. n. 31/2002, possono essere previsti soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali.

- 6. (P)** Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal precedente comma 3 del presente articolo, nelle località di cui al secondo comma, con riferimento all'intero perimetro dei centri abitati interessati, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i mutamenti d'uso consentiti devono essere in ogni caso assoggettati alle procedure di legge vigenti. Successivamente all'approvazione della perimetrazione, le medesime limitazioni valgono all'interno della stessa fino a quando non sia vigente la disciplina particolareggiata di cui al comma 5 del presente articolo. La pianificazione comunale regola l'uso e la gestione di tali elementi, siano essi immobili o aree, in coerenza con le risultanze di una corretta ricostruzione storica da effettuare in sede di Quadro conoscitivo del PSC.

- 7. (P)** Le disposizioni di cui al presente articolo non sostituiscono in ogni caso gli effetti della legislazione statale vigente in materia di beni culturali tutelati da specifico decreto di vincolo o *ope legis*. Per la valorizzazione dei beni culturali, la pianificazione dovrà ottemperare alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 156/2006.

Art. 25

Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale

1. (I) Le tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1** riportano una prima individuazione delle principali strutture censite come facenti parte delle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale, articolati in:

- architettura religiosa ed assistenziale (chiese, oratori, santuari, monasteri, conventi, ospedali);
- architettura votiva e funeraria (edicole, pievi, cappelle, cimiteri);
- architettura fortificata e militare (castelli, rocche, torri, case torri);
- architettura civile (palazzi, ville);
- architettura rurale (residenze coloniche ed annessi agricoli, tipologie dei vari ambienti antropici);
- architettura paleoindustriale (fornaci, mulini, ponti, miniere, pozzi, caseifici, manufatti idraulici ed opifici);
- architettura vegetale (parchi, giardini, orti)
- architettura geologica.

Tali elementi sono elencati nell'allegato **N3** alle presenti Norme. Le tavole contrassegnate dalla lettera **D3.A** e l'allegato **D3.1** (T) al Quadro conoscitivo individuano, fra i suddetti beni, quelli sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004, Parte II, di cui l'allegato **D3.2** (R) al Quadro conoscitivo contiene l'elenco.

2. (D) Per i beni e le relative pertinenze di cui al comma 1, il presente Piano persegue i seguenti obiettivi:

- a. salvaguardia e ripristino dei caratteri identitari originali e le tipologie insediative storiche con riferimento agli aspetti edilizi, urbanistici e di inserimento ambientale;
- b. riutilizzo dei beni dismessi o in stato di abbandono favorendo dove possibile il ripristino delle destinazioni d'uso originali e limitando la realizzazione di nuove costruzioni.

3. (I) I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, assumendo la stessa metodologia fornita dal Quadro conoscitivo del PTCP, verificano ed eventualmente aggiornano le localizzazioni di cui al comma 1, nonché individuano nel proprio territorio, sia nelle zone urbane che extraurbane, ove rivestano interesse storico testimoniale, eventuali ulteriori strutture nel rispetto dell'articolazione di cui al comma precedente. Tali individuazioni operate dai Comuni costituiscono adempimento di cui all'art. 24, comma 4, del PTPR, e come tali non costituiscono, anche a localizzazioni difforni da quelle individuate dal presente Piano, variante grafica allo stesso.

Nelle more di tale adempimento valgono le disposizioni del presente articolo.

4. (D) I Comuni provvedono ad effettuare l'individuazione di cui al comma precedente, anche in accordo con la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio, attraverso una ricognizione aggiornata degli immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e/o catalogati per il loro interesse storico architettonico, nonché dei beni di interesse culturale sottoposti *ope legis* alle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004.

Le zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale di proprietà pubblica o di figure giuridiche senza scopo di lucro sono sottoposti *ope legis* al D.Lgs. n. 42/2004 fino a verifica dell'interesse culturale secondo l'art. 12 e seguenti dello stesso Decreto legislativo.

Per le suddette strutture, in presenza di vincolo ministeriale o di un bene di proprietà pubblica, in caso di interventi soggetti ad autorizzazione, trova applicazione la legislazione statale in materia di tutela del patrimonio culturale.

5. (D) I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, per le strutture di cui ai commi 1 e 3, provvedono ad articolare discipline conformi agli articoli A-9 e A-21 della L.R. n. 20/2000 e all'allegato alla L.R. n. 31/2002 e in coerenza con le disposizioni del PTCP in tema di riuso del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale di cui al Titolo IV della successiva Parte terza, procedendo ad una puntuale ricognizione delle caratteristiche architettonico-decorative e morfologico-strutturali del

patrimonio edilizio esistente e, più in generale, del patrimonio culturale esistente con riferimento anche ai contenuti dell'allegato **C1.4 (R)** al Quadro conoscitivo e alle Unità di Paesaggio di cui all'Art. 54.

- 6. (I)** La Provincia, d'intesa con i Comuni, può attivare programmi di ricerca finalizzati ad approfondire il censimento dei beni, lo stato di conservazione e uso degli stessi, in particolare per quei beni di maggior valore o a rischio, promuovendo azioni di recupero e valorizzazione complessiva, così come, anche con la collaborazione di soggetti privati interessati definita attraverso Accordi ai sensi degli artt. 15 e 18 della L.R. n. 20/2000, azioni di valorizzazione dei beni storici e culturali in funzione della fruizione pubblica. Prioritariamente negli ambiti agricoli periurbani, di cui al successivo Art. 59, per gli edifici di interesse storicoarchitettonico, e comunque per le strutture insediative storiche di proprietà pubblica, vanno favoriti interventi di recupero e riuso per attività e servizi di richiamo territoriale da correlare alla fruizione del territorio rurale.

Art. 27

Viabilità storica

- 1. (I)** Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a fornire indirizzi per la tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio. Le tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1**, riportano gli elementi censiti come facenti parte della viabilità storica extraurbana, suddivisi nelle seguenti categorie:
- a. percorsi consolidati;
 - b. tracce di percorsi;
 - c. elementi nodali di mobilità storica (ponti, guadi o attraversamenti, passi o valichi).
- 2. (I)** Gli strumenti urbanistici comunali provvedono all'individuazione dei percorsi di cui al precedente comma, lettera a., alla verifica e all'aggiornamento delle tracce dei percorsi extraurbani di cui al precedente comma, lettera b., sulla base di motivazioni di ordine storico, topografico e funzionale ovvero della cartografia IGM di primo impianto e sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale, devono individuare i tratti di viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze.
- Provvedono inoltre alla individuazione ed integrazione delle strutture ed infrastrutture storicamente correlate alla viabilità storica extraurbana di cui al precedente comma 1, lettera c., ed alla formulazione della relativa disciplina d'intervento anche con riferimento agli eventuali elementi di arredo e ai manufatti edilizi connessi alla viabilità quali: pavimentazioni e fondi stradali, gallerie, piastrini ed edicole devozionali, fontane, pietre miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere
- 3. (I)** I Comuni provvedono inoltre ad assegnare ai singoli tracciati opportune discipline formulate con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo e all'art. A-8 della L.R. n. 20/2000, in relazione alla loro importanza storica e alle caratteristiche e funzioni da essi svolte nell'attuale sistema della viabilità.
- 4. (I)** La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al precedente comma 2 costituisce adempimento di cui all'articolo 24, comma 1, del PTPR e come tale non costituisce, anche a fronte di localizzazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano purché basate su adeguate motivazioni di ordine storico, topografico e funzionale, variante grafica al presente Piano. Nelle more di tali adempimenti valgono gli indirizzi di cui al presente articolo.
- 5. (P)** Relativamente ai tratti di viabilità storica valgono le seguenti disposizioni:
- a. sono vietate la soppressione, la privatizzazione, l'alienazione o la chiusura della viabilità storica comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
 - b. sono consentiti interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari;
 - c. in caso di attuazione di interventi modificativi del tracciato storico, devono essere garantiti, per i tratti esclusi dal nuovo percorso, una fruizione alternativa e un adeguato livello di manutenzione, qualora gli stessi assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico;

d. è consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.

6. (I) I Comuni attraverso i propri atti amministrativi regolamentari:

a. dispongono che lungo la viabilità storica, quali mulattiere, sentieri, strade poderali ed interpoderali, nei tratti con pavimentazioni originali o particolarmente significative, sia limitato il transito dei mezzi motorizzati ai soli mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento o la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b. salvaguardano e/o ripristinano i toponimi originari significativi;

c. inseriscono tali elementi (strade e vie storiche) in percorsi di valorizzazione e promozione turistica del territorio.

7. (D) I tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici sono regolati dalla disciplina prevista negli strumenti urbanistici per le zone storiche, con particolare riferimento alla sagoma, al fondo stradale e ai tracciati, nonché agli elementi di pertinenza.

Art. 28

Viabilità panoramica

1. (I) Le tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1** riportano i tratti censiti come facenti parte della viabilità panoramica ed elencati nell'allegato **N4** alle presenti Norme. Tale individuazione costituisce riferimento per i Comuni che negli strumenti urbanistici, dovranno verificare in modo documentato, al fine di decidere, in funzione dell'interesse paesaggistico svolto, su quale di questi tratti articolare opportune discipline in base agli indirizzi di cui al presente articolo.

2. (D) La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente, costituisce adempimento di cui all'articolo 24, comma 3, del PTPR e come tale non costituisce, anche a fronte di localizzazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, purché basate su adeguata documentazione, variante grafica al PTCP. Nelle more di tali adempimenti valgono le direttive e gli indirizzi di cui ai successivi commi 3 e 4.

3. (D) Nella edificazione, al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato individuato dagli strumenti urbanistici comunali:

a. vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va esclusa l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica, sul lato a favore di veduta o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta;

b. le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici significativi, non possono essere soppresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;

c. vanno evitate le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico-turistico e paesaggistico ambientale;

d. è ammessa la collocazione di segnali di indicazione di servizio, così come definiti all'art. 136 del Codice della strada, e la collocazione di insegne di esercizio con la sola indicazione merceologica.

4. (I) Devono essere promossi gli interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature informative o di supporto quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.

Art. 36

Sorgenti, risorgive e fontanili

- 1. (I)** Le aree interessate dalle risorgive, fontanili e dalle sorgenti, corrispondenti alle emergenze naturali della falda di cui al comma 1, lettera b, del precedente Art. 35, sono rappresentate nella tavola contrassegnata dalla lettera **A5** del presente Piano, quale prima individuazione che si deve intendere integrata o sostituita da quella contenuta negli strumenti urbanistici comunali adeguati al presente Piano. In sede di adeguamento, i Comuni possono integrare le disposizioni stabilite dal presente Piano con l'obiettivo di tutelare l'integrità delle aree di pertinenza e di alimentazione, anche attraverso l'individuazione di specifiche aree di tutela secondo quanto disposto dai successivi commi 2 e 3.
- 2. (I)** I Comuni che ospitano risorgive, in sede di adozione e formazione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, devono perimetrare in dettaglio le aree di tutela e, compatibilmente con la disciplina di cui al presente articolo, dettare le relative disposizioni volte a tutelare l'integrità delle valenze ambientali rilevate sulla base della scheda-tipo di cui all'elaborato **B3.1** (R) del Quadro conoscitivo con particolare riferimento ai seguenti parametri:
 - a. dati geografici e geoambientali;
 - b. dati e caratteristiche idrografiche locali, acque superficiali e sotterranee;
 - c. dati morfometrici generali, del fondo, della testa, del cavo e delle polle presenti;
 - d. dati di portata e stato di degrado;
 - e. dati di popolamento per fauna e vegetazione idrofita o riparia.
- 3. (D)** I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, devono inoltre individuare le sorgenti le cui acque sono destinate all'uso potabile e quelle che presentano una significativa valenza naturalistica. Per tali sorgenti devono essere perimetrata le aree di tutela e, compatibilmente con la disciplina di cui al presente articolo, devono essere dettate le disposizioni volte a tutelare l'integrità delle valenze ambientali e la funzionalità e salubrità delle captazioni.
- 4. (P)** Le emergenze di cui al precedente comma 1 sono da intendersi quali aree ad elevata vulnerabilità delle acque all'inquinamento ed ambiti di riqualificazione ecologica, per i quali valgono le seguenti disposizioni:
 - a. non sono ammessi interventi e/o immissioni suscettibili di alterare il sistema idraulico del capofonte e il relativo microambiente, ad eccezione delle normali operazioni di manutenzione;
 - b. non è consentita l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone;
 - c. fatto salvo quanto stabilito dagli strumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, non è consentita l'utilizzazione di fertilizzanti, fitofarmaci ed altri presidi chimici in un intorno di almeno 10 metri dalle risorgive e dalle sorgenti;
 - d. in adiacenza alle risorgive, nonché alle sorgenti di valenza naturalistica, è vietato il prelievo di acqua in un raggio di 500 metri dalla testa del fontanile o dalla sorgente;
 - e. è vietata l'installazione di sostegni per infrastrutture e la collocazione di impianti tecnologici non amovibili;
 - f. sugli edifici esistenti in prossimità delle emergenze sono ammessi gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, adeguamento funzionale e ristrutturazione secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), i) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002;
 - g. non sono consentite opere di nuova urbanizzazione e di edificazione in genere per un raggio di almeno 50 metri dalla testa del fontanile;
 - h. le zone coltivate limitrofe a tali ambienti costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti e finanziamenti comunitari in favore del mantenimento e della gestione, su seminativi ritirati dalla produzione, di aree a prato permanente, eventualmente arbustato o alberato;

- i. sono favorite operazioni di prelievo guidate e manutenzione conservativa non meccanizzata tese alla salvaguardia dell'emergenza d'acqua, allo spurgo periodico del fondo dell'invaso ed alla tutela delle biodiversità presenti, anche attraverso incremento della vegetazione igrofila spondale o di formazioni siepate più esterne, con funzione di schermatura perimetrale.
- 5. (D)** Le emergenze di cui al precedente comma 1 oggetto di captazione ad uso potabile, nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a., del precedente Art. 35, sono soggette alla relativa disciplina di salvaguardia. I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, possono prevedere simili limitazioni anche nell'intorno delle captazioni diverse dalla fattispecie suddetta.
- 6. (D)** Gli elementi di cui al precedente comma 1 costituiscono componenti della rete ecologica provinciale e della sua articolazione comunale. I Comuni che ospitano risorgive in buone condizioni di conservazione devono istituire aree di riequilibrio ecologico ai sensi della L.R. n. 6/2005.

Art. 53

Progetti di tutela, recupero, valorizzazione e aree di progetto

- 1. (I)** La Regione, Provincia e i Comuni promuovono la realizzazione a livello locale e intercomunale di progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti soprattutto agli aspetti naturalistico-ambientali e storico-culturali negli ambiti progettuali perimetrati nella tavola contrassegnata dalla lettera **A1**, ed in genere a:
- a. parchi fluviali e lacustri;
 - b. sistemi dei paleoalvei fluviali;
 - c. parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina;
 - d. parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale;
 - e. il complesso delle aree demaniali;
 - f. le aree gravate da usi civici;
 - g. il recupero delle aree verdi;
 - h. il recupero di strutture insediative storiche non urbane.
- 2. (I)** La tavola di cui al precedente comma perimetra inoltre alcune "Aree di progetto" meritevoli di approfondite valutazioni da effettuare in sede di formazione ed adozione degli strumenti urbanistici comunali, in funzione degli obiettivi di cui al comma 1 e, in particolare, per la tutela di flora e fauna.
- 3. (I)** In sede di formazione e adozione del PSC o di variante di adeguamento al presente Piano, i Comuni sono tenuti a svolgere analisi specifiche degli ambiti di cui al commi 1 e 2, allo scopo di individuare l'effettiva potenzialità progettuale in termini di valorizzazione naturalistico-ambientale e storico-culturale, di conservazione ed eventuale ripristino degli ambienti naturali in essi ricompresi. Le analisi e le prescrizioni coordinate di progetto riguarderanno in particolare:
- a. geomorfologia del territorio ed idrologia del reticolo idrografico presente;
 - b. assetto vegetazionale;
 - c. qualità ambientale ed ecosistemica con particolare riferimento ad habitat e specie di flora e fauna di pregio conservazionistico;
 - d. criticità insistenti sul sistema;
 - e. obiettivi dei progetti di valorizzazione.
- Le analisi dovranno attenersi alle Linee-guida per la formazione della rete ecologica la cui approvazione è di competenza del Consiglio provinciale.
- 4. (I)** Sulla base dei risultati analitici e delle verifiche di cui al comma precedente, i Comuni possono apportare motivate modifiche ai perimetri delle aree, senza che ciò costituisca variante al PTCP.